Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 giugno 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 170 DEL 23 GIUGNO 1980:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Mercoledì 4 giugno 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Seck Mame N'Diack, ambasciatore di Mauritania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5715)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1980, n. **260.**

Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale docente, in possesso del richiesto titolo di studio e di specializzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato, per almeno tre anni, compreso l'anno scolastico 1979-80, servizio di insegnamento nelle scuole elementari speciali parificate dallo Stato ai sensi dell'articolo 95 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, anche se gestite dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, o dagli enti locali, e che abbia cessato o cessi da tale attività di insegnamento presso le dette scuole in data successiva all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, in conseguenza della soppressione o della riduzione delle classi, ha titolo ad essere trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nel ruolo provinciale del personale insegnante delle scuole elementari statali secondo le anzianità possedute.

Il predetto personale è utilizzato prioritariamente nelle classi elementari speciali funzionanti nella provincia, o per le attività di sostegno.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1625 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — SARTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1980, n. **261.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2081, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario navale di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, relativi alla facoltà di scienze nautiche, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 13. — La facoltà di scienze nautiche conferisce la laurea in discipline nautiche, articolata in tre distinti indirizzi:

ambiente marino fisico;

geodetico;

navigazione radioelettronica.

La durata del corso di studi per il conseguimento della suddetta laurea è di cinque anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica, di maturità scientifica ed il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici-nautici e industriali (meccanici, elettricisti, radiotecnici, aeronautici e navalmeccanici).

Per gli studenti provenienti da altre facoltà o da altre università, sempre che in possesso di uno dei titoli di ammissione indicati nel terzo comma del presente articolo, e per quelli provenienti da univer-

sità straniere, le autorità accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 14. — Sono insegnamenti fondamentali per tutti e tre gli indirizzi:

1) analisi matematica I;
2) analisi matematica II;
3) calcolo numerico e programmazione;
4) chimica;
5) complementi di matematica per le applicazioni;
6) fisica I;
7) fisica II;
8) geometria analitica con elementi di proiettiva;
9) istituzioni di elettromagnetismo;
10) istituzioni di navigazione;
11) meccanica razionale;
12) teoria dei sistemi;
13) comunicazioni elettriche.

Sono insegnamenti fondamentali per ciascuno dei seguenti indirizzi:

A) *Indirizzo ambiente marino fisico;*

14) elettronica applicata;
15) geologia marina applicata;
16) meccanica dei fluidi;
17) metereologia;
18) misure elettriche;
19) oceanografia;
20) protezione dell'ambiente marino.

B) *Indirizzo geodetico*:

14) astronomia generale e sferica;
15) astronomia nautica;
16) geodesia e idrografia;
17) metereologia e oceanografia;
18) navigazione;
19) teoria e manovra della nave;
20) topografia.

C) *Indirizzo navigazione radioelettronica*:

14) applicazioni di elettronica;
15) misure elettriche e radioelettriche;
16) navigazione;
17) navigazione aerea;
18) radiotecnica;
19) radar e radioaiuti alla navigazione;
20) teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche.

Sono insegnamenti complementari:

1) aerofotogrammetria;
2) aeronautica generale;
3) antenne e propagazione;
4) arte navale;
5) assistenza al volo e controllo del traffico aereo;
6) chimica marina;
7) costruzioni marittime;
8) disegno;
9) economia e politica dell'ambiente;
10) elettroacustica subacquea;
11) elettrotecnica;
12) epistemologia;
13) geofisica marina;
14) geotecnica marina;
15) lingua inglese (laboratorio) biennale con esame unico;
16) meterologia sinottica e previsioni del tempo;
17) metodi di osservazioni e misura;
18) misure astrogeodetiche;
19) misure oceanografiche;
20) navigazione spaziale;
21) navi speciali;
22) oceanografia costiera;
23) scienza dell'educazione;
24) sicurezza della nave;
25) statistica applicata;
26) tecnica catastale;
27) tecnica ed economia aziendale;
28) tecniche aeronautiche;
29) tecniche operative in navigazione aerea;
30) telediagnostica ambientale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e quelli dell'indirizzo prescelto ed almeno di sei complementari.

Art. 15. — La facoltà predispone all'inizio di ogni anno accademico un piano di studi consigliato per ciascun indirizzo.

Art. 16. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema assegnato dal professore della materia e precedentemente approvato dalla facoltà. La dissertazione, in triplice copia, e i titoli dei temi orali, debbono essere depositati in segreteria almeno un mese prima della data stabilita per l'esame di laurea.

Art. 17. — Nella facoltà di scienze nautiche è costituito un unico istituto scientifico organizzato con propri servizi sulla base di un regolamento di funzionamento approvato dal consiglio di facoltà e dal consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta uficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1980
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980, n. **262.**

Determinazione del costo base di produzione per gli immobili adibiti ad uso abitazione, ultimati nell'anno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, n. 394;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1979 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1979 è determinato in L. 430.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art. 2.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1979 è determinato in L. 395.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera *a*) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera *b*) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera *c*) dell'art. 22;

d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera *b*), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — COMPAGNA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1980
Atti di Governo, registro n. 28, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1980, n. **263**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Lorenzo, in Torre di Urbania.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Urbania e S. Angelo in Vado 30 giugno 1976, relativo: 1) alla soppressione della parrocchia di S. Lorenzo, in Torre di Urbania (Pesaro), e all'incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Vincenzo, in località Candigliano del comune di Urbania; 2) alla devoluzione del patrimonio del beneficio parrocchiale di S. Lorenzo, in Torre di Urbania, all'ente chiesa omonimo con l'autorizzazione per quest'ultimo ad accettarlo con l'obbligo di soddisfare gli oneri ad esso legati.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1980
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1980, n. **264**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Croce, in Rovereto.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Croce, in Rovereto (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1980
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1980, n. **265**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria del Suffragio, in Piacenza.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piacenza 1° gennaio 1978, integrato con dichiarazione 24 aprile 1979, relativo all'erezione, con il titolo di prevostura, della parrocchia di S. Maria del Suffragio, in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1980
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1980, n. **266**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe operaio, in Piacenza.

N. 266. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piacenza 8 dicembre 1977, integrato con due dichiarazioni datate 13 dicembre 1977 e 18 dicembre 1978, relativo alla erezione, con il titolo di prevostura, della parrocchia di S. Giuseppe operaio, in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1980
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 179

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1980.

Variazioni relative ai responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte nei registri nazionali delle varetà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 1975, con il quale era stata iscritta nel registro delle varietà la marca di barbabietola da zucchero Mono HY B3, costituita dalla Asgrow International Corporation Subsidiary of the Upjohn Co. - Kalamazoo (Michigan U.S.A.), che aveva demandato la conservazione in purezza della marca medesima alla « Asgrow Italia », con sede in Lodi (Milano), corso Mazzini, 9;

Vista la domanda della citata società costitutrice volta a riassumere la conservazione in purezza della marca di barbabietola Mono HY B3;

Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 1967, con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà la varietà di riso « Balilla » e ne è stata affidata la conservazione in purezza alla « S.A.P.R.I. » S.p.a. Produttori riso, con sede in Milano, piazza Pio XI;

Visto l'atto a rogito del dott. Raffaello Meneghini, notaio in Milano, n. 213980 di repertorio, con il quale la società « S.A.P.R.I. » viene fusa per incorporazione nella « *Consorzio agricolo produttori riso - Soc. coop.* a r.l. Con. S.A.P.R.I. », con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1;

Visto l'atto a rogito del dott. Franco Bossoni, notaio in Brescia, n. 4957 di repertorio, con il quale la « A.M.I. - Agricola mais ibridi », s.n.c., responsabile della conservazione in purezza di ibridi di mais, ha modificato la propria ragione sociale trasformandosi in società a responsabilità limitata;

Visto il parere espresso dalla commissione di cui all'art. 19 dela legge n. 1096/71 nella riunione del 26 febbraio 1980;

Ritenuto di dover provvedere in conseguenza;

Decreta:

La « Asgrow International Corporation Subsidiary of the Upjohn Co. - Kalamazoo (Michigan U.S.A.) » è responsabile della conservazione in purezza della marca di barbabietola da zucchero Mono HY B3.

La « Cons. A.P.R.I. » Soc. a r.l., piazza Pio XI n. 1, Milano, è responsabile della conservazione in purezza della varietà di riso « Balilla ».

La « A.M.I. - Agricola mais ibridi », S.r.l., via delle Grazie n. 6, Brescia, è responsabile della conservazione in purezza di tutte le varietà di mais ibrido di cui era responsabile la « A.M.I. - Agricola mais » S.n.c.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1980

Il Ministro: MARCORA

(5701)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota n. 9612 del 22 marzo 1980 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Foggia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Anelli dott. Filippo, direttore dell'ufficio del lavoro.

Membri:

Giallella geom. Adriano, rappresentante del provveditorato regionale alle opere pubbliche (già genio civile);

Cicolella Antonio F., rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Melino dott. Mariano, rappresentante dell'ufficio provinciale dell'agricoltura;

Colella Teodoro, Galasso Matteo, Ragni Luigi, Bambacigno Guido, Casolino Giocondino, Di Viesti Michele e Grieco Michele, rappresentanti dei lavoratori;

Poliseno dott. Raffaele, Frigerio Luigi, Catalano dott. Aurelio e Scrima rag. Adolfo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mascolo rag. Vladimiro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5573)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Vista la nota n. 5491 datata 26 marzo 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi fa presente la necessità di sostituire il rappresentante della CISNAL, sig. Antonio Acquaviva, dimissionario, con il sig. Ulderico Spagnoletto;

Decreta:

Il sig. Ulderico Spagnoletto è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, quale rappresentante della CISNAL, in sostituzione del sig. Antonio Acquaviva, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5566)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota n. 13985 del 2 gennaio 1980 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Torino presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Scardino dott. Riccardo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

De Ambrogio rag. Pietro, rappresentante del genio civile;

Devalle dott. Francesco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Fornasari dott. Ezio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Boarino Giancarlo, Acerbi Giovanni, Dutti Aldo, Silvestro Roberto, Vinci Pietro, Tranchero Carlo e Ciannella Nicolino, rappresentanti dei lavoratori;

Panzani dott. Paolo, Ballatore dott. Felice, Biyno prof. Roberto e Notarrigo Salvatore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Albertino per. agr. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5574)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Isernia;

Vista la nota n. 7147 del 9 aprile 1980 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenza individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Isernia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Iacobelli dott. Angelo, direttore dell'ufficio del lavoro.

Membri:

De Lillo geom. Michele, rappresentante del genio civile;

Mancini dott. Angiolino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Miele perito agrario Pietro, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cefalogli Fernando, Giannini Ernesto, Anniballe Fiorenzo, D'Appollonio Ermanno, Mancini Gigino, Greco Giovanni e Gasperi Dante, rappresentanti dei lavoratori;

Carola dott. Sergio, Goldani dott. Franco, Testa Michele e Galasso Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

chele e Galasso Vincenzo, rappresentanti dei datori di retti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota n. 7790 dell'8 aprile 1980 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Bologna presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Borghese dott. Ignazio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Spinazzola dott. Ottavio Vittorio, rappresentante del genio civile;

Bovina Rinaldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Dal Pozzo dott. Roberto, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Sandrolini Franco, Alborelli Enrico, Parenti Gianfranco, Appoggi Stefano, Milani Alberto, Mandrioli Adriano e Pagnoni Vincenza, rappresentanti dei lavoratori;

Suffritti dott. Alberto, Federici dott. Franco, Baccos dott. Roberto e Ravanelli Jorio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Baldini Armando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5576)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 8 aprile c.a., con la quale il comune di Napoli chiede la sospensione della riscossione del residuo carico di imposte erariali di lire 11.121.778.210 (ridottosi ulteriormente a L. 8.074.462.375 a seguito di versamenti eseguiti alla scadenza della rata di aprile c.a.) iscritto nei ruoli speciali di settembre e novembre 1979, adducendo di non poter corrispondere il predetto rilevante importo per indisponibilità di liquido e che l'azione esecutiva esattoriale volta al recupero del carico in parola ostacolerebbe l'attuazione del programma predisposto per la soluzione dei gravi problemi di carattere sociale di cui è investito;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Napoli, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dal comune di Napoli, ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione in quanto trattasi di ente pubblico territoriale;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'articolo 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del residuo carico di imposta ammontante a L. 8.074.462.375, dovuto dal comune di Napoli, è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Napoli, nel dare esecuzione al presente decreto determinerà l'ammontare degli interesi dovuti dal predetto comune ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 setembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(6043)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'A.T.A.N. - Azienda tranvie autofilovie Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e succesive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 4 aprile c.a., con la quale l'A.T.A.N. - Azienda tranvie autofilovie Napoli, chiede la sospensione della riscossione del residuo carico di imposte erariali di L. 17.959.360.998 iscritto nei ruoli speciali e suppletivi emessi negli anni 1978 e 1979, adducendo di trovarsi nella impossibilità di corrispondere detto rilevante importo per indisponibilità di liquido conseguente alla tardiva erogazione delle somme dovutele sia dal comune di Napoli per il ripiano dei disavanzi di gestione, sia dal Ministero dei trasporti e dalla regione Campania a titolo di sovvenzione;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Napoli, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dall'A.T.A.N., ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione in quanto trattasi di azienda che svolge un servizio pubblico essenziale, per cui sussiste la necessità di garantire lo svolgimento dei servizi erogati;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del residuo carico di imposta, ammontante complesivamente a L. 17.959.360.998, dovuto dall'A.T.A.N., è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Napoli, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare dell'interesse dovuto dalla predetta azienda ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore manterrà in vita gli atti esecutivi cautelari sui beni immobili e strumentali dell'A.T.A.N.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(6042)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal Consorzio trasporti pubblici di Napoli subentrato alla S.p.a. Tranvie provinciali di Napoli, in liquidazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 20 marzo c.a., con la quale il Consorzio trasporti pubblici di Napoli, subentrato alla S.p.a. Tranvie provinciali di Napoli, in liquidazione, chiede la sospensione della riscossione del residuo carico di imposte erariali, di complessive lire 17.472.734.012, iscritto nei confronti della predetta società in ruoli emessi dal 1976 al 1979, adducendo di non poter corrispondere detto rilevante importo per indisponibilità di liquido conseguente alla tardiva erogazione sia dei fondi spettantigli da parte degli enti territoriali che partecipano al consorzio stesso sia delle somme dovutegli dal Ministero dei trasporti e dalla regione Campania a titolo di sovvenzione;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Napoli, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dal Consorzio trasporti pubblici di Napoli, ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione in quanto trattasi di azienda che svolge un servizio pubblico essenziale, per cui sussiste la necessità di garantire lo svolgimento dei servizi erogati;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del residuo carico di imposta, ammontante complessivamente a L. 17.472.734.012, iscritto a nome della S.p.a. Tranvie provinciali di Napoli, è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Napoli, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore manterrà in vita gli atti esecutivi cautelari sui beni immobili e strumentali del Consorzio trasporti pubblici di Napoli.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(6041)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Puglia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 6411 in data 20 febbraio 1975, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Puglia;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato articolo 20 da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Puglia, composta come segue:

Presidente:

Ferorelli dott. Gennaro, presidente di sezione della corte di appello di Bari, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Ancona dott. Francesco, consigliere della corte di appello di Bari, designato dal presidente della corte stessa;

Lupelli Tridente dott. Angela Pia, funzionario presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari;

Neri avv. Filippo, avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;

Dalfino dott. Giulio, primo dirigente, designato dalla ragioneria regionale dello Stato di Bari;

De Mari dott. Nicola, vice prefetto, designato dal prefetto di Bari;

Accardi Ernesto, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari dalla C.G.I.L.;

Maulucci Vincenzo, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari dalla C.I.S.L.;

Curci Michele, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari dalla U.I.L.

Art. 2.

Il geom. Luigi Anastasia, geometra capo in servizio presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, è nominato segretario della commissione.

E' chiamato a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, al sig. Di Leo Gerardo, assistente in servizio presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(5785)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana, in Milano, ora Fonderie Milanesi S.r.l. in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie Milanesi S.r.l., in liquidazione, di Milano;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1979, 7 luglio 1979 e 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 21 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie Milanesi S.r.l., in liquidazione, di Milano, è prolungata al 21 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5934)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia di Ottaviano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1979 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5871)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana, in Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, di Milano;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1979, 7 luglio 1979, 16 novembre 1979 e 28 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 21 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie milanesi S.r.l., in liquidazione, di Milano, è prolungata al 20 aprile 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5935)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Doberman di Donatella Bertoni, in Collevago di Treia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Doberman di Donatella Bertoni, con sede a Collevago di Treia (Macerata);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Doberman di Donatella Bertoni, con sede a Collevago di Treia (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1979 al 9 ottobre 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5940)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori dell'industria, ai fini dell'applicazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che con effetto dal 1° luglio 1980 stabilisce per le pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, un aumento in misura pari alla variazione percentuale del costo vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al semestre agosto 1979-gennaio 1980 con quello relativo al semestre febbraio 1979-luglio 1979, e, per le pensioni alle quali si applica la norma di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, un aumento di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario di L. 1.910 mensili per il numero dei punti di contingenza accertati per i lavoratori dell'industria nei due trimestri del periodo agosto 1979-gennaio 1980;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 8323, in data 8 aprile 1980;

Accertato che:

l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente fra i mesi di febbraio 1979 e luglio 1979 ed i mesi di agosto 1979 e gennaio 1980, è aumentato nella misura del 7,6 per cento;

La variazione dell'indice del costo della vita ha determinato, per i lavoratori dell'industria, lo scatto di 16 punti di contingenza nei due trimestri relativi al periodo fra i mesi agosto 1979 e gennaio 1980;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1980, i trattamenti minimi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, nonchè delle gestioni di previdenza cui si applica l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, sono aumentati in misura pari al 7,6 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1980, le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, nonché le pensioni sociali, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentate in misura pari al 7,6 per cento del loro ammontare.

Con la medesima decorrenza e con la stessa percentuale, sono altresì aumentate le pensioni e gli assegni a favore dei ciechi civili, dei mutilati ed invalidi civili, nonché dei sordomuti, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1980, gli importi delle pensioni superiori ai trattamenti minimi a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, nonché delle gestioni di previdenza cui si applica l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, sono aumentati di una quota aggiuntiva di L. 30.560 mensili, pari al prodotto che si ottiene moltiplicando i punti di contingenza, accertati per i lavoratori dell'industria nel numero di 16, per il valore unitario di ciascun punto, stabilito in L. 1.910.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6092)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione *salariale in favore dei lavoratori dipendenti* dalla ditta Doberman di Donatella Bertoni, in Collevago di Treia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Doberman di Donatella Bertoni, con sede a Collevago di Treia (Macerata);

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 9 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Doberman di Donatella Bertoni, con sede a Collevago di Treia (Macerata), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5941)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Co.De.Ma - Cooperativa dettaglianti materana, in Matera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 19 dicembre 1979 nei confronti della società cooperativa Co.De.Ma - Cooperativa dettaglianti materana, con sede in Matera, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Co.De.Ma. - Cooperativa dettaglianti materana, con sede in Matera, costituita per rogito notaio avv. Pasquale Lo Nigro in data 28 settembre 1972 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Renato Gucci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1980

p. *Il Ministro*: Campagnoli

(6136)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimento di Roma e Patrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 24 ottobre 1979, 19 dicembre 1979, 5 gennaio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone), è prolungata al 30 marzo 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(5936)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telediffusione italiana, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1979, 28 gennaio 1980 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli, è prolungata al 25 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(5932)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex dipendenti della S.p.a. Frine, in Gorla Minore, stabilimento di Tortona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 21 settembre 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Lingerie Frine, con sede legale in Gorla Minore (Varese) e stabilimento in Tortona (Alessandria);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 17 aprile 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della masima occupazione di Torino; corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Lingerie Frine, con sede legale in Gorla Minore (Varese) e stabilimento in Tortona (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato dal 1° dicembre 1979 al 29 febbraio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5938)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telediffusione italiana, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Telediffusione Italiana di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1979, 28 gennaio 1980, 29 gennaio 1980 e 6 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 25 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli, è prolungata al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5933)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex dipendenti della S.p.a. Frine, in Gorla Minore, stabilimento di Tortona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 21 settembre 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Lingerie Frine, con sede legale in Gorla Minore (Varese) e stabilimento in Tortona (Alessandria);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 17 aprile 1978;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Lingerie Frine, con sede legale in Gorla Minore (Varese) e stabilimento in Tortona (Alessandria);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Lingerie Frine, con sede legale in Gorla Minore (Varese) e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata dal 1° marzo 1980 al 31 maggio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5939)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 24 ottobre 1979, 19 dicembre 1979, 5 gennaio 1980, 3 aprile 1980 e 6 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti in Roma e Patrica (Frosinone), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5937)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Procedure per la concessione del contributo sui finanziamenti agevolati di cui all'art. 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, concernente interventi urgenti per l'editoria e in particolare l'art. 25 del medesimo il quale prevede finanziamenti agevolati connessi a programmi di risanamento finanziario e di ristrutturazione economico-produttiva a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani;

Visto il nono comma del citato art. 25 il quale prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 167 il Ministro del tesoro stabilirà con proprio decreto le procedure per la richiesta del contributo e la presentazione dei programmi, gli adempimenti a carico delle aziende e istituti di credito e delle imprese mutuatarie, anche per quanto riguarda la documentazione necessaria a comprovare lo effettivo utilizzo dei finanziamenti secondo i programmi, i tempi e le modalità di erogazione del contributo, le modalità di restituzione delle somme non utilizzate in conformità ai programmi e ogni altra modalità di attuazione degli interventi previsti dallo stesso art. 25;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

La domanda per la concessione del finanziamento di cui all'art. 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, è inoltrata in triplice copia ad un istituto di credito a medio e lungo termine o ad una azienda di credito, su stampato conforme all'allegato *A* con la documentazione indicata nell'allegato *B*. Una ulteriore copia della sola domanda deve essere inviata dall'impresa contemporaneamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora ne rilevi l'incompletezza, l'istituto o l'azienda di credito, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà invitare l'impresa richiedente a completare la domanda stessa specificando i dati e le notizie mancanti.

Se l'impresa non ottempera alle richieste di completamento della domanda entro il termine di un mese dalla data di ricezione della richiesta, la domanda decade automaticamente e resta improduttiva di ogni effetto.

L'istituto o l'azienda di credito ne darà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ogni impresa è tenuta a presentare domanda di finanziamento unicamente a un istituto o azienda di credito, fermo restando che il finanziamento stesso può essere ripartito tra più aziende o istituti di credito.

Art. 2.

Adempimenti degli istituti e aziende di credito in seguito al ricevimento della domanda

Entro il termine di cinque mesi dalla data di ricevimento della domanda completa di tutti i suoi elementi, l'istituto o l'azienda di credito trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in duplice copia, la domanda di concessione delle agevolazioni con i relativi allegati unitamente a:

la relazione istruttoria di cui al succesivo art. 3;
l'estratto della delibera relativa alla richiesta di finanziamento.

Art. 3.
Relazione istruttoria degli istituti o aziende di credito

L'istituto o azienda di credito, sulla base della documentazione acquisita ed a seguito degli accertamenti esperiti e di ulteriore documentazione ritenuta necessaria redige la relazione istruttoria che contiene nell'ordine seguente:

1) la situazione patrimoniale dell'impresa;

2) la descrizione del programma:

a) impresa titolare dell'iniziativa;

b) descrizione del programma, con specifica indicazione della quota di finanziamento necessaria alla estinzione delle passività e di quella occorrente per la realizzazione di iniziative di ristrutturazione economico-produttiva. Le passività dovranno essere individuate nel loro ammontare e nel loro titolo. Le iniziative di ristrutturazione economico-produttiva debbono essere indicate tra quelle elencate alle lettere *a*) *b*), *c*), *d*), *e*) del terzo comma dell'art. 25 del decreto-legge con la precisazione per ognuna di esse del relativo costo di realizzazione;

3) la valutazione del programma, con particolare riferimento agli effetti della sua realizzazione sulla impresa richiedente;

4) considerazioni sul programma e proposte dell'istituto o azienda di credito.

Art. 4.
Ammissione alle agevolazioni

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricevuta la documentazione di cui al precedente art. 2 e previo esame del programma di risanamento e ristrutturazione presentato dall'impresa, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni dandone contestuale comunicazione all'istituto o all'azienda di credito e all'impresa.

L'istituto o azienda di credito, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, stipula con l'impresa il contratto di finanziamento e ne invia copia firmata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni si intende decaduto qualora entro un anno dal suo ricevimento non intervenga la stipula del contratto di finanziamento.

Il contributo in conto interessi nel periodo di utilizzo (la cui durata non può essere comunque superiore a due anni) e fino all'inizio dell'ammortamento, è concesso sulle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni in misura pari alla differenza fra il tasso di riferimento e il tasso agevolato e — nel periodo di ammortamento — in misura pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata a tasso agevolato.

La liquidazione e il pagamento del contributo in conto interessi verranno effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno; 31 dicembre).

Art. 5.
Documentazione di spesa

Le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere agli istituti finanziatori la seguente documentazione occorrente per comprovare l'utilizzo del finanziamento in conformità al programma:

1) per la dimissione di passività: dovranno essere prodotte dichiarazioni liberatorie da parte dei creditori;

2) per eventuali spese in investimenti fissi: la documentazione di spesa deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate — o in copia autentica — e copia.

E' altresì consentito documentare le spese con elenchi di fatture o altri titoli riportanti le componenti tecniche ed economiche della spesa, per i quali un attestato notarile, o una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, dichiari la conformità ai documenti originali. Possono infine essere accettati elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, sempre che gli stessi contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle sue componenti tecniche ed economiche.

In tal caso gli elaborati debbono essere accompagnati da una dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista, attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di agevolazioni e che le forniture sono state pagate a saldo;

3) per eventuali investimenti in scorte: confronto tra bilanci e/o situazioni contabili sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa, con evidenziazione dei criteri adottati per la valutazione dei magazzini;

4) per eventuali oneri di riqualificazione personale e costi organizzativi:

documentazione di spesa secondo quanto previsto al precedente punto 2), nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;

documentazione di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.

Art. 6.
Variazioni o mancata realizzazione del programma

I programmi debbono essere attuati con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di concessione del contributo, salvi gli eventuali scostamenti indicati nel provvedimento stesso.

Le variazioni ai programmi, oltre i limiti preventivamente indicati nel suddetto decreto, debbono essere autorizzate dalla Presidenza del Consiglio.

La domanda di variazione deve essere inoltrata dall'impresa alla Presidenza del Consiglio per il tramite dell'istituto o azienda di credito che ha effettuato l'istruttoria; la domanda deve essere corredata dal parere dell'istituto o azienda di credito.

Nelle ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale del programma nel termine previsto dal provvedimento di concessione, l'impresa deve provare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro i successivi due mesi che l'inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile. Trascorso inutilmente tale termine e salvo proroghe, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dispone la decadenza dai benefici concessi, in tutto o in parte.

Qualora l'impresa provi che l'inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assegna all'impresa un termine entro il quale il programma deve essere completato e gli investimenti previsti devono essere adeguati al programma originario e, ove occorra, approva le variazioni intervenute.

Qualora l'inosservanza sia invece dovuta a causa imputabile all'impresa o l'impresa non abbia nel termine assegnato completato il programma conformemente a quanto previsto, la Presidenza del Consiglio dispone la decadenza dei benefici concessi.

Nei casi di estinzione anticipata del finanziamento ovvero nei casi di fallimento dell'impresa beneficiaria, l'erogazione delle agevolazioni cessa rispettivamente a decorrere dalla data di estinzione anticipata o da quella di dichiarazione di fallimento. Nei casi di parziale estinzione anticipata, l'ulteriore erogazione del contributo negli interessi è commisurata alla parte residua del finanziamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1980
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 156

ALLEGATO *A*

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PREVISTE DALL'ART. 25 DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 1980, N. 167

La ditta deve rispondere a tutte le domande contenute nel presente modulo; nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria.

Il modulo dovrà essere compilato in quattro esemplari, di cui tre da inviare all'istituto o azienda di credito prescelto ed una da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Spett.le

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazione e proprietà letteraria artistica e scientifica - Ufficio di segreteria del comitato di cui all'art. 5 *della legge* 6 *giugno* 1975, *n.* 172 - Via Boncompagni, 15 — ROMA

Importo del finanziamento richiesto:

(non superiore all'80% dei ricavi netti delle vendite anche in abbonamento dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, risultanti dal bilancio dell'anno precedente al 15 maggio 1980).

I

a) Ragione sociale dell'impresa editrice di giornali quotidiani

b) Forma giuridica
c) Estremi dell'atto costitutivo
d) Composizione degli organi sociali
e) Durata della società
f) Capitale sociale (1)
g) Soci (2)
h) Amministratori legali ed effettivi preposti alla gestione (3)

i) Produzione effettuata; descrizione del prodotto editoriale dal punto di vista qualitativo e suo collocamento o diffusione finale; tendenze evolutive; tipo dei destinatari; situazione concorrenziale.
l) Partecipazione dell'impresa richiedente e dei suoi soci in altre imprese (4) ed eventuali rapporti tecnico-commerciali in atto con dette imprese.
m) Situazione attuale e previsioni sull'andamento del settore, specificamente per quanto riguarda quello in cui opera la impresa richiedente.
n) Notizie sulle vicende tecniche, organizzative, commerciali, ecc. dell'impresa richiedente.

II

a) Capitale investito alla data di presentazione della domanda (immobilizzi di bilancio, al netto degli ammortamenti e della eventuale rivalutazione per conguaglio monetario).
b) Capitale investito per dipendente alla data di presentazione della domanda.

III

Bilancio e relativo conto economico riferiti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anteriore al 7 maggio 1980 e riepilogati secondo lo schema seguente, con dettagliata indicazione a parte, per nominativo e per importo, delle passività per le quali viene richiesta l'estinzione:

Attivo	Passivo
Fabbricati	Capitale netto
Terreni	Debiti a medio o lungo termine
Macchinari	Debiti a breve verso banche
Attrezzature varie	Debiti verso istituti previdenziali
Crediti	Debiti verso fornitori
Prodotti finiti	Altri debiti
Prodotti in lavorazione	Fondo ammortamento
Materie prime	Fondo liquidazione
Altre eventuali voci (utili, titoli, ecc.)	Altri eventuali fondi (fondo tasse, ecc.)
	Altre voci

CONTO ECONOMICO

Dare	Avere
Rimanenze iniziali	Rimanenze
Acquisti materie prime	Vendite
Costi del personale poligrafico	Pubblicità
Costi del personale impiegatizio	Proventi diversi
Costi del personale giornalistico	Totale
Altri costi industriali (energia, carburanti, manutenzione, accessori, ecc.)	
Costi commerciali	
Spese generali	
Oneri finanziari	
Ammortamenti	
Totale	

IV

Descrizione degli stabilimenti e di altre proprietà aziendali nella loro consistenza alla data di presentazione della domanda e relativa separata valutazione.

Indicare globalmente per l'impresa e per ogni unità produttiva:

a) le lavorazioni effettuate;

b) il grado di modernità dei principali reparti e le eventuali modifiche da apportare.

V

Programma da realizzare con il finanziamento richiesto.

Criteri generali che hanno condotto alla formulazione del programma: indicare i motivi che hanno indotto alla scelta della soluzione che viene proposta;

descrivere con precisione le azioni da intraprendere, gli eventuali macchinari da acquistare, la potenzialità produttiva risultante a programma ultimato (in termini di fatturato e quantità prodotte) ed ogni altro elemento utile a valutare l'operazione;

indicare le conseguenze dei programmi proposti in tema di economicità della gestione nonché sul piano occupazionale, commentando a fondo le previsioni;

esporre in dettaglio le necessità finanziarie per l'operazione, distinguendo:

1) per l'estinzione di passività;

2) per l'eventuale realizzazione di iniziative di ristrutturazione economico-produttiva comprese tra quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

---

(1) Indicare la situazione aggiornata al momento della domanda.
(2) Indicare le quote relative.
(3) Alla data della domanda, indicando eventualmente i motivi dei più recenti avvicendamenti.
(4) Indicare quali.

VI

Piano finanziario.

Esposizione dei diversi fabbisogni finanziari e della relativa copertura prevista, con riferimento alla data dell'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 15 maggio 1980 e proiezione all'epoca di ultimazione del programma.

VII

Notizie sui finanziamenti a medio e a lungo termine in essere, relativo debito attuale, garanzie reali gravanti sui beni aziendali ed extraziendali.

Notizie su eventuali domande di finanziamento ordinario e agevolato in corso e sul loro esito prevedibile.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN TRIPLICE COPIA ALLA DOMANDA DIRETTA AGLI ISTITUTI O AZIENDE DI CREDITO

1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto o patti sociali dichiarati vigenti;

2) Certificato del tribunale competente attestante che la richiedente è nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti;

3) Bilanci e conti economici degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente al 15 maggio 1980;

4) Situazione patrimoniale finanziaria e conto economico alla data di presentazione della domanda;

5) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.;

6) Certificazioni attestanti che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previsti dal decreto-legge n. 167 del 7 maggio 1980 (norme in tema di proprietà, concentrazioni, pubblicazione bilanci, iscrizione sul registro nazionale della stampa, ecc.) ovvero impegno del legale rappresentante della impresa a produrre tale certificazione nei termini di legge;

7) Certificati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti « G. Amendola », del fondo di previdenza « F. Casella », che attestino il numero dei dipendenti della categoria di impiegati, operai, giornalisti, poligrafici per i quali l'impresa è assoggettata ai relativi contributi previdenziali;

8) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

(5929)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1274/80 della commissione, del 27 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1275/80 della commissione, del 27 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1276/80 della commissione, del 27 maggio 1980, che modifica taluni prezzi di riferimento per i prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1277/80 della commissione, del 27 maggio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1172/80 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1278/80 della commissione, del 27 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 131 *del* 28 *maggio* 1980

(123/C)

Regolamento (CEE) n. 1279/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1280/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1281/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1282/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1283/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1284/80 della commissione, del 23 maggio 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2696/77, che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 04.05 B II, 11.04 ex B I, 11.04 C I, 25.01 A II a) e 35.02 A I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1285/80 della commissione, del 23 maggio 1980, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 04.02 A I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1286/80 della commissione, del 23 maggio 1980, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 04.02 A II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1287/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che proroga il regolamento (CEE) n. 1090/80, che stabilisce le condizioni particolari della concessione di aiuti allo ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1288/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 1289/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1290/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1291/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1292/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1293/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 564/80, che stabilisce le norme generali per operazioni di distillazione dei vini da tavola il cui contratto di consegna deve essere approvato prima del 15 aprile 1980.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3039/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato di soda potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 31.02 A e 31.05 A III a) della tariffa doganale comune pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 341 del 31 dicembre 1979.

Pubblicati nel n. L 132 *del* 29 *maggio* 1980

(124/C)

Regolamento (CEE) n. 1294/80 della commissione, del 29 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1295/80 della commissione, del 29 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1296/80 della commissione, del 29 maggio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1297/80 della commissione, del 29 maggio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1298/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 1299/80 della commissione, del 28 maggio 1980, che rinvia la presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 298/80.

Regolamento (CEE) n. 1300/80 della commissione, del 28 maggio 1980, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1301/80 della commissione, del 28 maggio 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1302/80 della commissione, del 28 maggio 1980, relativo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 1023/80.

Regolamento (CEE) n. 1303/80 della commissione, del 29 maggio 1980, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel maggio 1980 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 1304/80 della commissione, del 29 maggio 1980, che abroga il regolamento (CEE) n. 400/80 relativo ad una gara permanente per la vendita di burro detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'esportazione verso taluni paesi terzi, e recante annullamento della sesta gara particolare.

Regolamento (CEE) n. 1305/80 della commissione, del 29 maggio 1980, recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto concerne il titolo di esportazione per il burro, derogante al regolamento (CEE) n. 2730/79 per quanto concerne il pagamento della restituzione per questo prodotto e recante modifica del regolamento (CEE) n. 210/69.

Regolamento (CEE) n. 1306/80 della commissione, del 29 maggio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1307/80 della commissione, del 29 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1308/80 della commissione, del 29 maggio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1309/80 della commissione, del 29 maggio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 133 *del* 30 *maggio* 1980

(125/C)

Regolamento (CEE) n. 1310/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1311/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1312/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1313/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1314/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1315/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1316/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele per il mese di giugno 1980.

Regolamento (CEE) n. 1317/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala e il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1979/80.

Regolamento (CEE) n. 1318/80 del Consiglio, del 29 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1640/79 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo.

Pubblicati nel n. L 134 *del* 31 *maggio* 1980

(126/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Voghera

Con decreto 24 marzo 1980, n. 274, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Staffora in comune di Voghera (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 61 in fregio ai mappali 477-478/b-T/b della superficie di mq 1130 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° dicembre 1978 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto medesimo.

(6110)

Con decreto 21 marzo 1980, n. 413, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Staffora in comune di Voghera (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 61 in fregio al mappale 476 di mq 350 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 luglio 1979 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto medesimo.

(6111)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Maccagno Superiore

Con decreto 24 marzo 1980, n. 177, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale del lago Maggiore in comune Maccagno Superiore (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappale 494½ confinante con proprietà Rocca Annamaria della superficie di mq 90 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 17 ottobre 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto medesimo.

(6112)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale «Furapane» di Acquasparta

Con decreto ministeriale 30 maggio 1980, n. 2050 la società A.M.A.F. - Acqua minerale Acquasparta Furapane S.p.a., in Acquasparta (Terni), è stata autorizzata a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata «Furapane» di cui ai decreti ministeriali 19 ottobre 1970, n. 1123 e 28 settembre 1972, n. 1319.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(5988)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale «Ceciliana» di Palestrina

Con decreto 30 maggio 1980, n. 2051, il sig. Ilardi Massimo, residente in Roma, via T. Inghirami n. 85, è stato autorizzato a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata «Ceciliana», di cui ai decreti ministeriali 11 ottobre 1979, n. 1967 e 4 febbraio 1980, n. 2023.

(5989)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 18 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,05	834,05	834,05	834,05	834 —	—	833,95	834,05	834,05	834,05
Dollaro canadese	724,75	724,75	724,50	724,75	724,60	—	724,75	724,75	724,75	724,75
Marco germanico	472,90	472,90	473 —	472,90	472,80	—	472,68	472,90	472,90	472,90
Fiorino olandese	431,94	431,94	431,50	431,94	431,80	—	431,70	431,94	431,94	431,95
Franco belga	29,531	29,531	29,50	29,531	29,53	—	29,351	29,531	29,531	29,50
Franco francese	203,08	203,08	203,15	203,08	203 —	—	202,99	203,08	203,08	203,10
Lira sterlina	1944,35	1944,35	1945 —	1944,35	1943,85	—	1944,40	1944,35	1944,35	1944,35
Lira irlandese	1777 —	1777 —	1776 —	1777 —	1775 —	—	1772 —	1777 —	1777 —	—
Corona danese	152,26	152,26	152,60	152,26	152,17	—	152,20	152,26	152,26	152,25
Corona norvegese	172,02	172,02	172,10	172,02	172 —	—	171,90	172,02	172,02	172 —
Corona svedese	200,80	200,80	200,60	200,80	200,50	—	200,70	200,80	200,80	200,80
Franco svizzero	513,42	513,42	514 —	513,42	513,55	—	513,30	513,42	513,42	513,45
Scellino austriaco	66,435	66,435	66,45	66,435	66,40	—	66,431	66,435	66,435	66,45
Escudo portoghese	16,90	16,90	17,03	16,90	17 —	—	17,08	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	11,916	11,916	11,9250	11,916	11,91	—	11,917	11,916	11,916	11,91
Yen giapponese	3,869	3,869	3,88	3,869	3,868	—	3,869	3,869	3,869	3,86

Media dei titoli del 18 giugno 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	64,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,900
» 5,50 % » » 1968-83	86,700
» 5,50 % » » 1969-84	84,375
» 6 % » » 1970-85	80,225
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	79 —
» 9 % » » 1976-91	81,225
» 10 % » » 1977-92	88,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,600
» » » » 1-10-1978/80	99,650
» » » » 1- 3-1979/81	99,050
» » » » 1- 7-1979/81	99,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	98,650
» » » » 1-12-1979/81	97,650
» » » » 1- 5-1979/82	98,800
» » » » 1- 7-1979/82	97,900
» » » » 1-10-1979/82	98,250
» » » » 1- 1-1980/82	99 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,525
» » Pol 12 % 1- 1-1982	96,100
» » » 12 % 1- 4-1982	95,400
» » » 12 % 1-10-1983	93,150
» » » 12 % 1- 1-1984	92,925
» » » 12 % 1- 4-1984	93,025
» » » 12 % 1-10-1984	92,625
» » » 12 % 1-10-1987	92,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	834 —
Dollaro canadese	724,75
Marco germanico	472,79
Fiorino olandese	431,82
Franco belga	29,531
Franco francese	203,035
Lira sterlina	1944,375
Lira irlandese	1774,50
Corona danese	152,23
Corona norvegese	171,96
Corona svedese	200,75
Franco svizzero	513,36
Scellino austriaco	66,433
Escudo portoghese	16,99
Peseta spagnola	11,916
Yen giapponese	3,869

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 19 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	836,05	836,05	—	836,05	836 —	—	835,95	836,05	836,05	836,05
Dollaro canadese .	726,95	726,95	—	726,95	726,60	—	726,60	726,95	726,95	726,95
Marco germanico .	472,75	472,75	—	472,75	472,53	—	472,70	472,75	472,75	472,75
Fiorino olandese .	431,82	431,82	—	431,82	431,55	—	431,75	431,82	431,82	431,85
Franco belga	29,57	29,57	—	29,57	29,57	—	29,565	29,57	29,57	29,55
Franco francese	203,18	203,18	—	203,18	203,13	—	203,17	203,18	203,18	203,20
Lira sterlina . .	1945,60	1945,60	—	1945,60	1944,50	—	1945,54	1945,60	1945,60	1945,60
Lira irlandese . .	1774 —	1774 —	—	1774 —	1773,15	—	1776,31	1774 —	1774 —	—
Corona danese . .	152,18	152,18	—	152,18	152,22	—	152,30	152,18	152,18	152,20
Corona norvegese .	172,13	172,13	—	172,13	172,12	—	172,20	172,13	172,13	172,15
Corona svedese . .	200,75	200,75	—	200,75	200,70	—	200,69	200,75	200,75	200,75
Franco svizzero .	511,13	511,13	—	511,13	511,70	—	511,70	511,73	511,73	511,75
Scellino austriaco . . .	66,39	66,39	—	66,39	66,40	—	66,42	66,39	66,39	66,40
Escudo portoghese .	16,90	16,90	—	16,90	17,02	—	17,02	16,90	16,90	19,90
Peseta spagnola .	11,924	11,924	—	11,924	11,91	—	11,931	11,924	11,924	11,92
Yen giapponese . .	3,864	3,864	—	3,864	3,862	—	3,864	3,864	3,864	3,86

Media dei titoli del 19 giugno 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	90,900
» 5,50 % » » 1968-83 .	86,700
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,375
» 6 % » » 1970-85 .	80,225
» 6 % » » 1971-86 .	78,650
» 6 % » » 1972-87 .	75,125
» 9 % » » 1975-90 .	79 —
» 9 % » » 1976-91 .	81,225
» 10 % » » 1977-92 .	88,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80 .	99,650
» » » » 1-10-1978/80 .	99,600
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,050
» » » » 1- 7-1979/81 .	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81 . .	98,650
» » » » 1-12-1979/81 .	97,450
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,850
» » » » 1- 7-1979/82 . .	97,750
» » » » 1-10-1979/82 .	98,100
» » » » 1- 1-1980/82 . .	98,950
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 .	97,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	86,475
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	96,100
» » » 12 % 1- 4-1982 . .	95,350
» » » 12 % 1-10-1983 . .	93,100
» » » 12 % 1- 1-1984 .	92,875
» » » 12 % 1- 4-1984 .	92,925
» » » 12 % 1-10-1984	92,575
» » » 12 % 1-10-1987 . .	92,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	836 —
Dollaro canadese	726,775
Marco germanico	472,725
Fiorino olandese	431,785
Franco belga	29,567
Franco francese	203,175
Lira sterlina . . .	1945,57
Lira irlandese . .	175,155
Corona danese	152,24
Corona norvegese	172,165
Corona svedese	200,72
Franco svizzero . .	511,715
Scellino austriaco	66,405
Escudo portoghese	16,96
Peseta spagnola	11,927
Yen giapponese	3,864

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissioni per gli esami di procuratore legale per l'anno 1980

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1980, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1980;

Ritenuto che occorre ora nominare le commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'art. 1, n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle corti di appello sopra indicate — sentiti i locali ordini forensi — hanno designato, per la composizione delle commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore, per l'anno 1980, sono costituite come appresso:

1) CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Presidente effettivo:

Cataldo dott. Eugenio, presidente di sezione della corte d'appello di Ancona.

Componenti effettivi:

Lucentini dott. Sergio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;

D'Alberti prof. Marco, nato a Roma il 10 agosto 1948 ivi residente, dell'Università degli studi di Urbino;

Jonna avv. Marcello, nato ad Ancona l'1 gennaio 1923, dell'ordine di Ancona;

Mongardo avv. Enrico, nato ad Ancona 18 dicembre 1918, dell'ordine di Ancona.

Presidente supplente:

Bora dott. Lodovico, consigliere della corte di appello di Ancona.

Componenti supplenti:

Di Filippo dott. Silvio, procuratore della Repubblica, tribunale di Ancona;

D'Alessio prof. Gianfranco, nato a Roma il 1° aprile 1951, ivi residente dell'Università degli studi di Urbino;

Sette avv. Maurizio, nato a Roma il 29 aprile 1935, dell'ordine di Ancona;

Baldoni avv. Leto nato a Castelbellino il 21 maggio 1930, dell'ordine di Ancona.

2) CORTE DI APPELLO DI BARI

Presidente effettivo:

Mininni dott. Vincenzo, consigliere pretore di Bari.

Componenti effettivi:

D'Aloiso dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Bari;

Panza prof. Giuseppe, nato a Bari il 28 aprile 1939, dell'Università degli studi di Bari;

Amendolito avv. Bruno, nato a Taranto il 29 dicembre 1931, dell'ordine di Bari;

Menchise avv. Pasquale, nato a Potenza il 2 marzo 1933, dell'ordine di Bari.

Presidente supplente:

Malcangi dott. Francesco, consigliere della corte d'appello di Bari.

Componenti supplenti:

Monaco dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Bari;

Perchinunno prof. Vincenzo nato a Bari, il 29 ottobre 1934, dell'Università di Bari;

Vignola avv. Gaetano, nato a Bari il 5 aprile 1937, dell'ordine di Bari;

Distaso avv. Walter, nato a Putignano il 17 agosto 1933, dell'ordine di Bari.

3) CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Presidente effettivo:

Zanardi dott. Nerio, consigliere della corte d'appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Leoni dott. Pier Luigi, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna;

Bonsignori prof. Angelo, nato a Bologna il 9 giugno 1932, dell'Università degli studi di Bologna;

Giacomelli avv. Sandro, nato a Firenze il 5 maggio 1933, dell'ordine di Bologna;

Leone avv. Alberto, nato a Bologna il 19 gennaio 1939, dell'ordine di Bologna.

Presidente supplente:

Poppi dott. Umberto, consigliere della corte d'appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Angeletti dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna;

Caltabiano prof. Alberto, nato a Bologna l'11 agosto 1935, dell'Università degli studi di Bologna;

De Carolis avv. Livio, nato a Bologna l'8 novembre 1927, dell'ordine di Bologna;

Grassi avv. Laura, nata a Cesena il 13 marzo 1940, dell'ordine di Bologna.

4) CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Presidente effettivo:

Frangipane dott. Riccardo, presidente di sezione della corte d'appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Consolo dott. Riccardo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia;

Cerino Canova prof. Augusto, nato a Parma il 29 luglio 1942, dell'Università degli studi di Parma, residente a Padova;

Grassi avv. Piero, nato a Brescia il 20 agosto 1917, dell'ordine di Brescia;

Frigo avv. Giuseppe, nato a Brescia il 30 marzo 1935, dell'ordine di Brescia.

Presidente supplente:

Allegri dott. Giorgio, presidente della sezione del Tribunale di Brescia.

Componenti supplenti:

Trovato dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia;

Cugurra prof. Giorgio, nato a Sassari il 4 gennaio 1944, dell'Università degli studi di Parma, ivi residente;

Gorlani avv. Innocenzo, nato a Brescia il 29 luglio 1937, dell'ordine di Brescia;

Onofri avv. Giuseppe, nato a Brescia il 23 ottobre 1934, dell'ordine di Brescia.

5) CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Presidente effettivo:

Corona dott. Raffaele, consigliere della corte d'appello di Cagliari.

Componenti effettivi:

Porcu dott. Angelo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari;

Sitzia prof. Francesco, nato a Cagliari il 26 aprile 1947, dell'Università di Cagliari;

Caredda avv. Vincenzo, nato a Cagliari il 4 giugno 1923, dell'ordine di Cagliari;

Melis avv. Bruno, nato a L'Aquila il 15 ottobre 1937, dell'ordine di Cagliari.

Presidente supplente:

Olla dott. Giovanni, consigliere della corte d'appello di Cagliari.

Componenti supplenti:

Lai dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari;
Satta prof. Fausto, nato a Nuoro il 15 gennaio 1923, dell'Università degli studi di Cagliari;
Macciotta avv. Bruno Jr., nato a Cagliari il 19 dicembre 1938, dell'ordine di Cagliari;
Puddu avv. Giorgio, nato a Cagliari il 5 marzo 1933, dell'ordine di Cagliari.

6) CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Presidente effettivo:

Albanese dott. Carlo, presidente della sezione della corte d'appello di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Pierantoni dott. Antonino, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Caltanissetta;
Mancuso prof. Riccardo, nato a Caltanissetta il 9 marzo 1942, dell'Università degli studi di Palermo, ivi residente;
Russo Galletti avv. Emilio, nato a S. Cataldo il 14 febbraio 1930, dell'ordine di Caltanissetta;
Giambra avv. Giacomo, nato a Serradifalco il 1° gennaio 1930, dell'ordine di Caltanissetta.

Presidente supplente:

Natale dott. Calogero, consigliere della corte d'appello di Caltanissetta.

Componenti supplenti:

Sicari dott. Filippo, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori di Caltanissetta;
Sammartino prof. Salvatore, nato a Ravanusa il 2 gennaio 1946, dell'Università degli studi di Palermo, ivi residente;
Lombardo avv. Ettore, nato a Caltanissetta il 2 maggio 1936, dell'ordine di Caltanissetta;
Lo Porto Gallina avv. Giovanni, nato a S. Caterina Vill/sa il 3 luglio 1932, dell'ordine di Caltanissetta.

7) CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Presidente effettivo:

Wancolle dott. Luigi, presidente di sezione della corte d'appello di Catania.

Componenti effettivi:

Auletta dott. Tommaso, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Catania;
Ragusa Maggiore prof. Giuseppe, nato a Catania il 28 giugno 1924, dell'Università degli studi di Catania;
Privitera Mannino avv. Francesco, nato a Catania il 29 aprile 1913, dell'ordine di Catania;
Marangolo avv. Vincenzo, nato a Catania il 16 agosto 1922, dell'ordine di Catania.

Presidente supplente:

Piazza dott. Giacomo, consigliere della Corte d'appello di Catania.

Componenti supplenti:

Rizzo dott. Antonino, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Catania;
Di Cataldo prof. Vincenzo, nato a Catania il 14 settembre 1950, dell'Università degli studi di Catania;
Ferlito avv. Antonio, nato a Catania il 7 gennaio 1929, dell'ordine di Catania;
Chiaramonte avv. Giuseppe, nato a Catania l'11 febbraio 1929, dell'ordine di Catania.

8) CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Presidente effettivo:

Porchia dott. Gaspare, presidente di sezione della corte d'appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Belmonte dott. Francesco, dell'avvocatura generale presso la corte d'appello di Catanzaro;
Gullo prof. Luigi, nato a Cosenza il 9 marzo 1917, della Università degli studi di Roma, residente a Cosenza;
Zimatore avv. Enzo, nato a Catanzaro il 21 settembre 1908, dell'ordine di Catanzaro;
Calderazzo avv. Francesco, nato a Petronà l'11 marzo 1921, dell'ordine di Catanzaro.

Presidente supplente:

Isabella dott. Francesco, consigliere della corte d'appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Pudia dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro;
D'Agostino prof. Alfredo, nato a Guardavalle l'8 settembre 1924, dell'Università degli studi di Messina, residente a Vibo Valentia;
Carnuccio avv. Giuseppe Stefano, nato a Locri l'8 ottobre 1933, dell'ordine di Catanzaro;
Parisi avv. Francesco Carlo, nato a Limbadi il 28 settembre 1931, dell'ordine di Catanzaro.

9) CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Presidente effettivo:

De Castello dott. Rainero, presidente di sezione della corte d'appello di Firenze.

Componenti effettivi:

Carabba dott. Enzo Fileno, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze;
Puccini prof. Lapo, nato a Firenze il 10 giugno 1921, dell'Università degli studi di Firenze;
Falla avv. Giuseppe, nato a Scicli il 18 maggio 1932, dell'ordine di Firenze;
Guidotti avv. Alfredo, nato a Firenze il 21 marzo 1930, dell'ordine di Firenze.

Presidente supplente:

Tonni dott. Luciano, consigliere della corte di appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Ciampi dott. Dino, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze;
Gallo prof. Ettore, nato a Napoli il 3 gennaio 1914, dell'Università degli studi di Firenze;
Drago avv. Umberto, nato a La Spezia il 2 ottobre 1933, dell'ordine di Firenze;
Passalacqua avv. Monica, nata a Siena il 28 novembre 1943, dell'ordine di Firenze.

10) CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Presidente effettivo:

Maineri Carlo, presidente di sezione della Corte d'appello di Genova.

Componenti effettivi:

Scardulla dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Genova;
Guastini prof. Riccardo, nato a Genova il 25 gennaio 1946, dell'Università degli studi di Genova;
Murtula avv. Franco, nato a Genova il 20 agosto 1916, dell'ordine di Genova;
Botto avv. Guido, nato a Venezia il 30 giugno 1936, dell'ordine di Genova.

Presidente supplente:

Maganza dott. Bruno, consigliere della corte d'appello di Genova.

Componenti supplenti:

Jommi dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Genova;
Alpa prof. Piero Guido, nato a Ovada il 26 novembre 1947, dell'Università degli studi di Genova;
Polleri avv. Vittorio, nato a Genova il 6 luglio 1921, dell'ordine di Genova;
Scopesi avv. Giovanni, nato a La Spezia il 14 novembre 1930, dell'ordine di Genova.

11) CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA

Presidente effettivo:

De Matteis dott. Filippo, consigliere della corte d'appello de L'Aquila.

Componenti effettivi:

Cecchini dott. Massimo, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avezzano;
Nuzzo prof. Mario, nato a Roma il 23 luglio 1942, dell'Università degli studi di Chieti, sede in Teramo;
Arista avv. Vincenzo, nato a S. Demetrio nei Vestini il 19 settembre 1921, dell'ordine de L'Aquila;
Gentileschi avv. Alessandro, nato a Carsoli il 9 agosto 1922, dell'ordine de L'Aquila.

Presidente supplente:

Leombruno dott. Costantino, consigliere pretore de L'Aquila.

Componenti supplenti:

Abrugiati dott. Anton Aldo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti;
Carboni prof. Bruno, nato a Subiaco il 15 maggio 1941, dell'Università degli studi di Chieti;
Ramicone avv. Giuseppe, nato a Rivisondoli il 9 giugno 1929, dell'ordine de L'Aquila;
Scopano avv. Paolo, nato a L'Aquila il 6 maggio 1929, dell'ordine de L'Aquila.

12) CORTE DI APPELLO DI LECCE

Presidente effettivo:

Sales dott. Piero Luigi, consigliere della corte d'appello di Lecce.

Componenti effettivi:

Spataro dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce;
Sacco prof. Piero, nato a S Vito dei Normanni il 17 marzo 1921, dell'Università degli studi di Lecce;
Salvi avv. Francesco. nato a Roma il 1° novembre 1915, dell'ordine di Lecce;
Guglielmi avv. Menotti, nato a Cerignola il 9 marzo 1916, dell'ordine di Lecce.

Presidente supplente:

Esposito dott. Rocco Lucio, consigliere della corte d'appello di Lecce.

Componenti supplenti:

Cacciapaglia dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce;
Tarantino prof. Antonio, nato a Sternatia il 4 marzo 1934, dell'Università degli studi di Lecce;
Fumarola-Mauro avv. Maurizio, nato a Massafra il 30 maggio 1924, dell'ordine di Lecce;
Patarnello avv. Angelo, nato a Lecce il 18 aprile 1927, dell'ordine di Lecce.

13) CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Presidente effettivo:

Latorre dott. Antonio, presidente di sezione della corte d'appello di Messina.

Componenti effettivi:

Jannelli dott. Salvatore, procuratore della Repubblica di Patti;
Tommasini prof. Raffaele, nato a Messina il 10 febbraio 1943, dell'Università degli studi di Messina;
Sibilla avv. Domenico, nato a New York l'8 maggio 1910, dell'ordine di Messina;
Wrzy avv. Giuseppe, nato a Messina il 16 marzo 1934, dell'ordine di Messina.

Presidente supplente:

Salvatore dott. Antonino, consigliere della corte d'appello di Messina.

Componenti supplenti:

Sisci dott. Rocco, sostituto procuratore della Repubblica di Messina;
Gazzara prof. Antonino, nato a Messina il 18 luglio 1948, dell'Università degli studi di Messina;
Buccafusca avv. Tommaso, nato a Milazzo il 7 agosto 1916, dell'ordine di Messina;
Saija avv. Franz Italo, nato a Villafranca Tirrena il 26 dicembre 1916, dell'ordine di Messina.

14) CORTE DI APPELLO DI MILANO

Presidente effettivo:

Marongiu dott. Gonario, presidente di sezione della corte d'appello di Milano.

Componenti effettivi:

Pasquinoli dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Milano;
Carnevali prof. Ugo, nato a Milano il 18 gennaio 1941, dell'Università degli studi di Milano;
Bardusco avv. Aldo, nato a Milano il 13 maggio 1937, dell'ordine di Milano;
Romano avv. Vittorio, nato a S. Maria Capua Vetere il 1° gennaio 1934, dell'ordine di Milano.

Presidente supplente:

Rauti dott. Ettore, consigliere della corte d'appello di Milano.

Componenti supplenti:

Urbisci dott. Ovilio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Milano;
Pastori prof. Giorgio, nato a Reggio Emilia il 31 marzo 1937, dell'Università Cattolica di Milano;
Trocano avv. Giovannino, nato a S. Pietro Magisano il 17 giugno 1928, dell'ordine di Milano;
Viganò avv. Roberto Giuseppe, nato a Milano il 6 novembre 1939, dell'ordine di Milano.

15) CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Presidente effettivo:

Vessia dott. Aldo, presidente di sezione della corte d'appello di Napoli.

Componenti effettivi:

Turino dott. Emanuele, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli;
Pecoraro Albani prof. Antonio, nato a Napoli il 1° settembre 1925, dell'Università degli studi di Napoli;
Gaglione Barba avv. Girolamo, nato ad Avella il 24 agosto 1912, dell'ordine di Napoli;
Lemmo avv. Vittorio, nato a Napoli il 15 marzo 1939, dell'ordine di Napoli.

Presidente supplente:

Boccassini dott. Mauro, consigliere della corte d'appello di Napoli.

Componenti supplenti:

Carullo dott. Aldo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli;
Palma prof. Giuseppe, nato a Napoli il 29 aprile 1936, dell'Università degli studi di Napoli;
Pagano avv. Paolo Emilio, nato a Napoli il 27 maggio 1927, dell'ordine di Napoli;
Tammaro avv. Tullio, nato a Napoli il 2 agosto 1923, dell'ordine di Napoli.

16) CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Presidente effettivo:

Romano dott. Francesco, presidente di sezione della corte d'appello di Palermo.

Componenti effettivi:

Burgio dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo;
Parlato prof. Andrea, nato a Palermo il 21 gennaio 1932; dell'Università degli studi di Palermo;
Madonia avv. Vincenzo, nato a Mistretta il 27 giugno 1925, dell'ordine di Palermo.
Greco avv. Giuseppe, nato a Palermo il 28 giugno 1931, dell'ordine di Palermo.

Presidente supplente:

Nasca dott. Giovanni, consigliere della corte d'appello di Palermo.

Componenti supplenti:

Neri dott. Filippo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo;
Maisano prof. Aldo, nato a Palermo il 20 gennaio 1940, dell'Università degli studi di Palermo;

Tinaglia avv. Francesco, nato a Palermo il 28 novembre 1932, dell'ordine di Palermo;
Bellavista avv. Maurizio, nato a Palermo il 6 agosto 1934, dell'ordine di Palermo.

17) CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Presidente effettivo:
Cernetti dott. Giulio Cesare, consigliere della corte d'appello di Perugia.

Componenti effettivi:
Restivo dott. Nicolò, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Perugia;
Corsaro prof. Luigi, nato ad Isca Ionio il 23 ottobre 1940, dell'Università degli studi di Perugia;
Caruba avv. Enrico, nato a Perugia il 1° gennaio 1916, dell'ordine di Perugia;
Zuccaccia avv. Giancarlo, nato a Perugia il 17 marzo 1930, dell'ordine di Perugia.

Presidente supplente:
Casciarri dott. Luigi, consigliere della corte d'appello di Perugia.

Componenti supplenti:
Tentori Montalto dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Perugia;
Cavalaglio prof. Adelmo, nato a Perugia il 15 novembre 1941, dell'Università degli studi di Perugia;
Franchi avv. Carlo Alberto, nato a Perugia il 19 aprile 1940, dell'ordine di Perugia;
Tarantini avv. Giovanni, nato a Perugia il 18 dicembre 1938, dell'ordine di Perugia.

18) CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Presidente effettivo:
Abbamonte dott. Ugo, consigliere della corte d'appello di Potenza.

Componenti effettivi:
Gagliardi dott. Diodato, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Potenza;
Bove prof. Lucio, nato a Napoli il 29 maggio 1933, della Università degli studi di Napoli, ivi residente;
Pietropinto avv. Vittorio, nato a San Fele il 30 agosto 1908, dell'ordine di Potenza;
Laviani Mancinelli avv. Francesco, nato a Potenza il 29 ottobre 1938, dell'ordine di Potenza.

Presidente supplente:
Roberti dott. Vincenzo, consigliere pretore di Potenza.

Componenti supplenti:
Del Corso dott. Francesco, procuratore della Repubblica del tribunale per minorenni di Potenza;
Dal Negro prof. Gaetano, nato a Bussolengo il 18 dicembre 1931, dell'Università degli studi di Napoli, quivi residente;
Petrullo avv. Francesco, nato a Savoia di Lucania il 4 maggio 1922, dell'ordine di Potenza;
Riviello avv. Paolo, nato a Potenza il 27 gennaio 1928, dell'ordine di Potenza.

19) CORTE DI APPELLO DI ROMA

Presidente effettivo:
Mancuso dott. Filippo, presidente di sezione della corte d'appello di Roma.

Componenti effettivi:
Scorza dott. Franco, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma;
Dinacci prof. Ugo, nato a S. Maria Capua Vetere il 12 aprile 1931, dell'Università degli studi di Padova, residente a Roma;
Gallitto avv. Bartolo, nato a Floridia il 1° agosto 1921, dell'ordine di Roma;
Cosenza avv. Franco, nato a Reggio Calabria il 6 giugno 1932, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:
Castaldi dott. Camillo, consigliere della corte d'appello di Roma.

Componenti supplenti:
Nappi dott. Michele, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma;
Mantuano prof. Ginesio, nato a Priverno il 10 maggio 1937, dell'Università degli studi di Macerata, residente a Roma.
Fassari avv. Osvaldo, nato a Costantinopoli il 16 luglio 1921, dell'ordine di Roma;
Solari avv. Carlo, nato a S. Martino Valle Caudina il 5 aprile 1917, dell'ordine di Roma.

20) CORTE DI APPELLO DI TORINO

Presidente effettivo:
Marcarino dott. Mario, presidente di sezione della corte d'appello di Torino.

Componenti effettivi:
Ferraro dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Torino;
Marini prof. Giuliano, nato a Pola il 5 febbraio 1935, dell'Università degli studi di Torino;
Simonetti avv. Angelo, nato a S. Giuseppe Jato il 2 gennaio 1920, dell'ordine di Torino;
Sorrentino avv. Domenico, nato a Torino il 31 agosto 1924, dell'ordine di Torino.

Presidente supplente:
Ribet dott. Aldo, presidente di sezione della corte d'appello di Torino.

Componenti supplenti:
Amore dott. Diego, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Torino;
Cagnasso prof. Oreste, nato ad Alba il 6 gennaio 1947, dell'Università degli studi di Torino;
Tortonese avv. Giovanni, nato a Torino il 27 luglio 1920, dell'ordine di Torino;
Ledda avv. Giancarlo, nato a Napoli il 20 maggio 1931, dell'ordine di Torino.

21) CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Presidente effettivo:
Caruso dott. Vincenzo, presidente di sezione della corte d'appello di Trento.

Componenti effettivi:
Zanfei dott. Catullo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Trento;
Burdese prof. Alberto, nato a Torino il 2 gennaio 1927, dell'Università degli studi di Padova, quivi residente;
Bortolotti avv. Bruno, nato il 19 febbraio 1927, dell'ordine di Trento;
Stenico avv. Lorenzo, nato a Rovereto il 13 marzo 1930, dell'ordine di Trento.

Presidente supplente:
Traversa dott. Francesco, consigliere della corte d'appello di Trento.

Componenti supplenti:
de Eccher dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Trento;
Molari prof. Alfredo, nato a Padova il 20 gennaio 1928, dell'Università degli studi di Padova, quivi residente;
Moser avv. Tullio, nato il 28 dicembre 1939, dell'ordine di Trento;
Eghenter avv. Nino, nato il 17 aprile 1927, dell'ordine di Trento.

22) CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Presidente effettivo:
Cossu dott. Sebastiano, consigliere della corte d'appello di Trieste.

Componenti effettivi:
Cariglia dott. Mario, avvocato generale presso la corte d'appello di Trieste;
Impallomeni prof. Giambattista, nato a Il Cairo il 3 ottobre 1926, dell'Università degli studi di Trieste;
de Szombathely avv. Gabrio, nato a Trieste il 13 settembre 1917, dell'ordine di Trieste;
Ulcigrai avv. Ubaldo, nato a Trieste l'8 agosto 1922, dell'ordine di Trieste.

Presidente supplente:

Petris dott. Stefano, consigliere della corte d'appello di Trieste.

Componenti supplenti:

Giordano dott. Bruno, procuratore della Repubblica c/o tribunale per i minorenni di Trieste;

Tommaseo prof. Ferruccio, nato a Postire della Brazza il 20 marzo 1941, dell'Università degli studi di Trieste;

Devescovi avv. Ezio, nato a Trieste il 22 giugno 1923, dell'ordine di Trieste;

De Marchi avv. Mario, nato a Trieste il 28 ottobre 1921, dell'ordine di Trieste.

23) CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Presidente effettivo:

Gui dott. Mario, consigliere della corte d'appello di Venezia.

Componenti effettivi:

Ruberto dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia;

Partesotti prof. Giulio, nato a Padova il 3 luglio 1937, dell'Università degli studi di Venezia;

Salzer avv. Giuseppe, nato a Moschiena il 21 settembre 1922, dell'ordine di Venezia;

Bolognesi avv. Raffaello, nato a Venezia il 5 giugno 1922, dell'ordine di Venezia.

Presidente supplente:

La Guardia dott. Giuseppe, consigliere della corte d'appello di Venezia.

Componenti supplenti:

Tiribilli dott. Giancarlo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia;

Cecchini prof. Aldo, nato a Padova il 30 marzo 1943, ivi residente, dell'Università degli studi di Padova;

Privato avv. Aldo, nato a Venezia il 7 ottobre 1926, dell'ordine di Venezia;

Cacciavillani avv. Ivone, nato a Vigonovo il 22 marzo 1932, dell'ordine di Venezia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1980 è di lire 17.000.000 (diciassettemilioni) sul capitolo 1094.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 17 *Giustizia, foglio n.* 175

(6058)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati della leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il nono scaglione Esercito per l'anno 1980 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai

sensi del paragrafo 14 della circolare n. 525 in data 13 luglio 1979 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7, procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

visita medica, comprensiva degli esami specialistici;
esame psicotecnico;
esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine al possesso della predetta idoneità, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;
oftalmico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana m 100; corsa piana m 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti della sottocommissione

Al termine dell'accertamento di cui al precedente art. 10, l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle lettere precedenti *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. B di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1980
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 282

ALLEGATO 1

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . il . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);
d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito in data . . . . . con il punteggio di . . .;
e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;
f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . . . .;
g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;
h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . .
. . . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . .

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).
(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.
(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.
(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'Ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.
(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.
(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(5998)

Aumento, da duecentododici a trecentosessantaquattro, dei posti del concorso a commesso nei ruoli della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1979, registro n. 42 Finanze, foglio n. 106 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 329 del 3 dicembre 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a duecentododici posti di commesso in prova nei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione finanziaria;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 233 e 10 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1979, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 129, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Considerato che l'attuale disponibilità di posti nei vari ruoli della carriera ausiliaria dell'amministrazione finanziaria è la seguente:

tre posti di commesso nel ruolo del personale addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

tre posti di commesso nel ruolo del personale delle dogane dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

venti posti di commesso nel ruolo del personale degli uffici del registro dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari;

centoventisei posti di commesso nel ruolo del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati complessivi centocinquantadue posti per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto, pertanto, che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio si rende necessario aumentare, anche nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 18 ottobre 1979, utilizzando i centocinquantadue posti autorizzati come sopra e ripartiti secondo i ruoli di spettanza;

Tenuto conto anche del rilevante numero delle domande di partecipazione al concorso prodotte;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

I posti di commesso in prova messi a concorso con il decreto ministeriale 18 ottobre 1979, di cui alle premesse, sono elevati da 212 a 364 e ripartiti nel modo seguente:

diciassette posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, personale addetto agli uffici, secondo la seguente ripartizione regionale:

Emilia-Romagna	posti 1
Lazio	» 10
Lombardia	» 2
Piemonte	» 2
Veneto	» 2

ottantacinque posti nel ruolo della carriera ausiliaria della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo la ripartizione regionale di cui al già citato decreto ministeriale 18 ottobre 1979;

trentotto posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, personale delle dogane, secondo la seguente ripartizione regionale:

Emilia-Romagna	posti 3
Friuli-Venezia Giulia	» 6
Liguria	» 5
Lombardia	» 11
Piemonte	» 7
Sardegna	» 2
Toscana	» 2
Veneto	» 2

trentotto posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, personale degli uffici tecnici delle imposte sui fabbricati, secondo la ripartizione regionale di cui al già citato decreto ministeriale 18 ottobre 1979;

cinquantaquattro posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, personale degli uffici del registro, secondo la seguente ripartizione regionale:

Abruzzo	posti 2
Emilia-Romagna	» 7
Friuli-Venezia Giulia	» 3
Lazio	» 6
Liguria	» 3
Lombardia	» 9
Marche	» 2
Piemonte	» 7
Sardegna	» 2
Toscana	» 5
Trento (provincia autonoma)	» 1
Umbria	» 2
Veneto	» 5

sei posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari, da assegnare tutti alla regione Lazio, come già indicato nel decreto ministeriale 18 ottobre 1979;

centoventisei posti nel ruolo della carriera ausiliaria della amministrazione periferica delle imposte dirette secondo la seguente ripartizione regionale:

Campania	posti 10
Emilia-Romagna	» 9
Friuli-Venezia Giulia	» 5
Lazio	» 15
Liguria	» 8
Lombardia	» 35
Piemonte	» 25
Toscana	» 9
Veneto	» 10

Art. 2.

Per effetto dell'aumento dei posti relativi al ruolo del personale ausiliario dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, così come stabilito dal precedente art. 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori, saranno invitati, ad integrazione delle preferenze a suo tempo espresse nella domanda di partecipazione al concorso, ad indicare, in ordine di preferenza, i ruoli organici in cui intendano essere nominati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1980
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 133

(6059)

Aumento, da cinquantaquattro a novantaquattro, dei posti del concorso a cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979, registro n. 46 Finanze, foglio n. 371, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n 233, questa Amministrazione è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a concorso altri quaranta posti di cassiere nella carriera e ruolo suddetti;

Tenuto conto dell'urgente necessità di conferire anche i suindicati quaranta posti per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto pertanto che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio si rende necessario aumentare il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 20 novembre 1979, utilizzando i quaranta posti autorizzati di cui sopra;

Considerato che il rilevante numero delle domande di partecipazione al concorso prodotte offre comunque ampia possibilità di selezione;

Decreta:

I posti di cassiere in prova nella carriera di concetto della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, sono aumentati da cinquantaquattro a novantaquattro, e ripartiti fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Regione	posti
Abruzzo	2
Emilia-Romagna	10
Friuli-Venezia Giulia	7
Lazio	8
Liguria	8
Lombardia	18
Marche	2
Piemonte	12
Sardegna	4
Toscana	9
Provincia autonoma di Trento	2
Umbria	2
Veneto	10
Totale	94

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1980
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 234

(6060)

Aumento, da centoundici a centoventicinque, dei posti del concorso ad ufficiale nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli UTIF.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1979, registro n. 3 Finanze, foglio n. 251, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1979, con il quale è stato bandito il concorso per esami a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 233, con il quale l'Amministrazione delle finanze è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire fra altri un concorso per esami a quattordici posti di ufficiale in prova nella carriera e ruolo suddetti;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati quattordici posti per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto pertanto che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio si rende necessario aumentare il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 11 gennaio 1979 utilizzando i quattordici posti autorizzati come sopra;

Considerato che l'elevato numero di partecipazione alla prova scritta offre comunque ampia possibilità di selezione;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva della amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli UTIF, messi a concorso con decreto ministeriale 11 gennaio 1979, di cui nelle premesse, sono elevati da 111 a 125.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 35

(6062)

Aumento, da settantaquattro a ottanta, dei posti del concorso a disegnatore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979, registro n. 46 Finanze, foglio n. 367, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a settantaquattro posti di disegnatore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 233, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a concorso altri sei posti ulteriormente disponibili di disegnatore in prova nella carriera e ruolo suddetti;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati sei posti, per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto pertanto che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio si rende necessario aumentare il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 27 ottobre 1979, utilizzando i sei posti autorizzati di cui sopra;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che l'elevato numero di domande di partecipazione al concorso prodotte offre comunque ampia possibilità di selezione;

Decreta:

I posti di disegnatore in prova nella carriera esecutiva della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, sono elevati da settantaquattro a ottanta, e ripartiti fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte	posti 4
Liguria	» 4
Lombardia	» 7
Veneto	» 4
Lazio	» 9
Abruzzo	» 2
Campania	» 9
Puglia	» 2
Friuli-Venezia Giulia	» 4
Emilia-Romagna	» 5
Toscana	» 7
Marche	» 4
Basilicata	» 2
Calabria	» 3
Sicilia	» 6
Sardegna	» 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1980
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 247

(6063)

Aumento, da ottantuno a duecentocinquantotto, dei posti del concorso a vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1979, registro n. 41 Finanze, foglio n. 13 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 317 del 21 novembre 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a ottantuno posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 233, con il quale questa Amministrazione è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a concorso altri centosettantasette posti ulteriormente disponibili di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati centosettantasette posti per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto pertanto che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio si rende necessario, tenuto conto anche del rilevante numero delle domande di partecipazione al concorso prodotte, aumentare il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 18 ottobre 1979, utilizzando i centosettantasette posti autorizzati di cui sopra;

Decreta:

I posti di vice direttore in prova messi a concorso con il decreto ministeriale 18 ottobre 1979 citato nelle premesse sono aumentati da ottantuno a duecentocinquantotto e ripartiti fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Abruzzo	posti 6
Basilicata	» 3
Calabria	» 4
Campania	» 5
Emilia-Romagna	» 23
Friuli-Venezia Giulia	» 20
Lazio	» 15
Liguria	» 18
Lombardia	» 56
Marche	» 6
Molise	posti 2
Piemonte	» 30
Puglia	» 5
Sardegna	» 10
Sicilia	» 6
Toscana	» 17
Provincia autonoma di Trento	» 4
Umbria	» 6
Veneto	» 22

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1980
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 348

(6061)

Aumento, da centoquarantasei a centocinquantotto, dei posti del concorso ad assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1979, registro n. 42 Finanze, foglio n. 110, con il quale è stato indetto il concorso per esami a centoquarantasei posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 233, con il quale questa Amministrazione è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a concorso altri dodici posti ulteriormente disponibili di assistente in prova nella carriera e ruolo suddetti;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati dodici posti, per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto pertanto che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio si rende necessario aumentare il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 23 ottobre 1979, utilizzando i dodici posti autorizzati di cui sopra;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che l'elevato numero di domande di partecipazione al concorso prodotte offre comunque ampia possibilità di selezione;

Decreta:

I posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, sono aumentati da centoquarantasei a centocinquantotto, e ripartiti fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte	posti 15
Liguria	» 15
Lombardia	» 14
Veneto	» 15
Abruzzo	» 11
Molise	» 5
Puglia	» 5
Basilicata	» 3
Friuli-Venezia Giulia	» 14
Emilia-Romagna	» 8
Toscana	» 17
Marche	» 13
Calabria	» 5
Sicilia	» 4
Sardegna	» 14

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1980
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 248

(6065)

Aumento, da seicentosessantadue a settecentotrentadue, dei posti del concorso ad aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1979, registro n. 6 Finanze, foglio n. 190, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quattrocentonove posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1979, registro n. 38 Finanze, foglio n. 21, con il quale i posti messi a concorso con il decreto succitato sono stati elevati da quattrocentonove a seicentosessantadue;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 233, con il quale l'Amministrazione delle finanze è stata autorizzata a bandire fra gli altri, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, un concorso, per esami, a settanta posti di aiuto ricevitore nel ruolo suddetto;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati settanta posti, per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto pertanto che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio si rende necessario, anche nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, aumentare ulteriormente il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 2 febbraio 1979 e già elevati con il richiamato decreto ministeriale 13 settembre 1979, utilizzando i settanta posti autorizzati di cui sopra;

Considerato che il numero dei candidati al concorso offre comunque possibilità di selezione;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

I posti di aiuto ricevitore in prova messi a concorso con decreto ministeriale 2 febbraio 1979 ed aumentati con decreto ministeriale 13 settembre 1979, di cui nelle premesse, sono ulteriormente aumentati da seicentosessantadue a settecentotrentadue.

Art. 2.

I suddetti settecentotrentadue posti vengono ripartiti fra le regioni, a modifica di quanto stabilito nell'art. 1 del decreto ministeriale 2 febbraio 1979 e nell'art. 2 del decreto ministeriale 13 settembre 1979, nel modo seguente:

Aosta	posti 3
Piemonte	» 45
Liguria	» 50
Lombardia	» 80
Veneto	» 60
Friuli-Venezia Giulia	» 25
Trentino-Alto Adige	» 11
Emilia-Romagna	» 65
Abruzzo	» 20
Marche	» 15
Toscana	» 60
Lazio	» 110
Umbria	» 6
Calabria	» 20
Basilicata	» 2
Puglia	» 45
Sicilia	» 90
Sardegna	» 25

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1980
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 90

(6064)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a ottanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i decreti ministeriali 10 agosto, 2 e 25 settembre 1978, con i quali è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a ottantadue posti di segretario comunale generale di seconda classe;

Visto il decreto ministeriale 6 gennaio 1979, con il quale sono state stralciate dalle sedi a concorso le segreterie dei comuni di Soresina (Cremona) e Fossombrone (Pesaro Urbino) a seguito di declassificazione;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1978 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visto il provvedimento 18 marzo 1980, con il quale il candidato dott. Pier Giuseppe Callegari è stato ammesso con riserva al concorso;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso, per esami e per titoli, a ottanta posti di segretario comunale generale di seconda classe, indetto con i decreti ministeriali di cui in premessa:

1)	Viggiano Domenico	punti 19,575950	su 25
2)	Parla Angelo Antonio	» 19,507350	»
3)	Marzola Francesco	» 19,411625	»
4)	Sotgia Francesco	» 19,188475	»
5)	Sorrentini Alfredo	» 18,919300	»
6)	Manini Giacomo	» 18,893725	»
7)	Barletta Cosimo	» 18,868950	»
8)	Morcioni Pio	» 18,823500	»
9)	Bellistri Giuseppe	» 18,791450	»
10)	Leonori Carlo	» 18,763300	»
11)	Prestigiacomo Natale	» 18,746825	»
12)	Bafundi Arturo	» 18,736650	»
13)	Vinci Giovanni	» 18,728950	»
14)	Esposito Elia	» 18,718300	»
15)	Schiesaro Gianfranco	» 18,637250	»
16)	Toccafondi Fabio	» 18,602800	»
17)	Claudione Antonio	» 18,597750	»
18)	Galasso Francesco	» 18,590000	»
19)	Nocco Valentino	» 18,569100	»
20)	Mantia Vito	» 18,537200	»
21)	Lombardi Paolo	» 18,505825	»
22)	Reviglio Sergio	» 18,465950	»
23)	Ricucci Michele	» 18,432600	»
24)	Ximenes Ercole	» 18,416000	»
25)	Alba Vincenzo	» 18,414500	»
26)	Asfalto Domenico	» 18,378450	»
27)	Iovino Nicola	» 18,361625	»
28)	Pignatello Filippo	» 18,345225	»
29)	Barone Ciro Vincenzo	» 18,307700	»
30)	De Meo Alfonso	» 18,231600	»
31)	Migliozzi Pasquale	» 18,208100	»
32)	Bronte Angelo	» 18,192350	»
33)	Andresini Vito	» 18,187225	»
34)	Negro Umberto	» 18,173650	»
35)	Martinelli Fiorenzo	» 18,167650	»
36)	Gotelli Enzo	» 18,164650	»
37)	Rizzo Gerlando	» 18,155545	»
38)	Gentilucci Aldo	» 18,153750	»
39)	Iuliano Armando	» 18,153550	»
40)	Ferrigato Giancarlo	» 18,148675	»
41)	Pavia Mario	» 18,144500	»
42)	Maggio Francesco	» 18,132000	»
43)	Caretto Luigi	» 18,128750	»
44)	Pescatore Antonio	» 18,127500	»
45)	D'Agostino Francesco C.	» 18,119500	»
46)	Bigoni Riccardo	» 18,114300	»

47) Bonifati Aldo	punti	18,101500	su 25
48) Mecozzi Elio	»	18,100325	»
49) Russo Rosa	»	18,095150	»
50) Rotondi Albino	»	18,093400	»
51) Mastinu Antonio Gaetano	»	18,082800	»
52) Pellegrini Giuseppe	»	18,072000	»
53) Longo Salvatore	»	18,060100	»
54) Gobbi Aldo (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	18,046100	»
55) Palma Antonino Italo	»	18,046100	»
56) Belgiorno Nicola	»	18,028250	»
57) Mazzeo Gennaro	»	18,024650	»
58) De Cataldo Giovanni B.	»	18,019100	»
59) Pappalardo Francesco	»	18,003150	»
60) Russo Pompeo	»	18,000650	»
61) Di Grazia Albino	»	17,996375	»
62) Spagnuolo Sergio	»	17,992000	»
63) Guarnieri Fabio	»	17,991350	»
64) Di Padova Matteo	»	17,988475	»
65) Madonna Mario	»	17,972750	»
66) Imbesi Giuseppe	»	17,962500	»
67) Nocito Antonino	»	17,957500	»
68) Berrettini Gianluigi	»	17,944550	»
69) Brindisi Vincenzo	»	17,932875	»
70) Scaraggi Lorenzo	»	17,916000	»
71) Bianco Francesco	»	17,878550	»
72) Merlino Luigi	»	17,874075	»
73) Quinto Nicola	»	17,862800	»
74) Salerno Domenico	»	17,820625	»
75) Allione Giacomo	»	17,812850	»
76) Benedetti Gianpietro	»	17,801950	»
77) Uccello Corrado	»	17,774250	»
78) Porcina Ilario	»	17,770800	»
79) Sortino Edoardo	»	17,753900	»
80) Curcio Vincenzo	»	17,743925	»
81) Porracchio Ignazio	»	17,737500	»
82) Vanacore Vincenzo	»	17,720800	»
83) Mogavero Giovanni	»	17,718425	»
84) Flora Giuseppe (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	17,710000	»
85) Scarola Vincenzo	»	17,710000	»
86) Bove Giulio	»	17,699200	»
87) Reginelli Michele	»	17,689475	»
88) Tozzi Luciano	»	17,688900	»
89) Lombardo Enzo	»	17,667600	»
90) Colombo Carmelo	»	17,666800	»
91) Damiani Salvatore	»	17,664300	»
92) Granatiero Salvatore	»	17,657250	»
93) Napolitano Clemente	»	17,655325	»
94) Lupo Vittorio	»	17,652100	»
95) Messina Cesare	»	17,649050	»
96) Morello Vincenzo	»	17,631000	»
97) Sarno Mario	»	17,625350	»
98) Chiaramonte Vito	»	17,617600	»
99) Casarano Vittorio	»	17,609100	»
100) Biagiarelli Biagio	»	17,568350	»
101) Zagarrio Diego	»	17,566350	»
102) Gaeta Filippo	»	17,566250	»
103) Caputo Domenico	»	17,560000	»
104) Albanese Giuseppe	»	17,558325	»
105) Zerillo Salvatore	»	17,558150	»
106) Porteri Silvano	»	17,556550	»
107) Capizzi Vincenzo	»	17,554100	»
108) Restivo Salvatore	»	17,552650	»
109) Balestra Paolo	»	17,551350	»
110) Petti Michele	»	17,550000	»
111) Maggese Giovanni	»	17,547750	»
112) Angelini Enrico	»	17,539600	»
113) Granatiero Bonaventura	»	17,534750	»
114) Sanfratello Salvatore	»	17,531925	»
115) Pasqualino Salvatore	»	17,531450	»
116) Di Pinto Domenico	»	17,527725	»
117) Apa Leopoldo	»	17,522800	»
118) Egizy Gianpiero	»	17,521350	»
119) Perrone Vincenzo	»	17,516600	»
120) Colacicco Francesco	»	17,500000	»
121) Di Palma Gabriele	»	17,477700	»
122) Maiorano Italo	»	17,452975	»
123) Esposito Pietro	»	17,442850	»
124) Valdo Giovanni	»	17,432750	»
125) Murdocco Francesco	»	17,427500	»
126) Di Giglio Luigi	»	17,424550	»
127) Pugliese Salvatore	punti	17,409375	su 25
128) Plumari Paolo	»	17,395800	»
129) Arpea Gioino	»	17,381350	»
130) Calligaris Giovanni	»	17,375000	»
131) Puccella Vinicio	»	17,369950	»
132) Mura Raffaele	»	17,369200	»
133) Rumeo Calogero	»	17,364750	»
134) Perrotta Anna	»	17,362850	»
135) Lerro Domenico	»	17,353525	»
136) Ardi Ernesto	»	17,346700	»
137) Grassi Costante	»	17,333050	»
138) Scardullo Giorgio	»	17,325000	»
139) Di Giambattista Guido	»	17,316150	»
140) Campagnoli Romano	»	17,311550	»
141) Pellegrino Michele	»	17,307700	»
142) Vaglio Francesco	»	17,287950	»
143) Rat Mario	»	17,268575	»
144) Leuci Carlo	»	17,241600	»
145) Marchione Vinicio	»	17,232850	»
146) Burgio Bruno	»	17,230800	»
147) Dimitri Eupreprio	»	17,217700	»
148) Milano Vincenzo	»	17,214750	»
149) Mozzato Sante	»	17,213300	»
150) Borellini Guido	»	17,205450	»
151) Conti Giovanni	»	17,200450	»
152) Cosenza Ugo	»	17,200000	»
153) Stivala Antonino	»	17,187700	»
154) Accardi Giuseppe	»	17,184500	»
155) Ingoglia Calogero	»	17,182950	»
156) Mandarano Luigi	»	17,162500	»
157) Birzilleri Vincenzo	»	17,161450	»
158) Formaggio Pier Giuseppe	»	17,157850	»
159) Diamante Giovanni	»	17,157350	»
160) Candura Arcangelo	»	17,147850	»
161) Gueli Francesco	»	17,146850	»
162) Saddi Giustino	»	17,139225	»
163) Cavallini Enzo	»	17,138300	»
164) Angelini Carlo	»	17,130650	»
165) Palagonia Giovanni	»	17,121900	»
166) Sottile Salvatore	»	17,114300	»
167) Callegari Pier Giuseppe	»	17,112925	»
168) Donati Vittorio	»	17,108300	»
169) Vita Buscaglia Rita Elena	»	17,081025	»
170) Becci Arnaldo	»	17,068150	»
171) Pilotti Michele	»	17,066600	»
172) Galluppi Gastone	»	17,053400	»
173) Morlacco Vincenzo	»	17,043775	»
174) Ciuffreda Michele	»	17,032525	»
175) Rizzo Giuseppe	»	17,025250	»
176) Mela Alfonso	»	17,013475	»
177) Marrone Vito	»	17,006250	»
178) Penserino Amedeo	»	17,004100	»
179) Gaeta Girolamo	»	16,985650	»
180) Bray Pietro	»	16,980350	»
181) Ardito Vito	»	16,975650	»
182) Plateo Roberto	»	16,969300	»
183) Mastria Antonio	»	16,967600	»
184) Vitrani Ignazio	»	16,965550	»
185) Provenzano Alberto	»	16,963600	»
186) Garruto Rocco	»	16,938750	»
187) Cani Girolamo	»	16,936250	»
188) Cozzo Alfredo	»	16,916175	»
189) Spataro Francesco	»	16,913950	»
190) Sciamannetti Pierino	»	16,905200	»
191) Sozzo Salvatore	»	16,901625	»
192) Marangon Giandomenico	»	16,900000	»
193) Liardo Francesco	»	16,884300	»
194) De Luca Giuseppe	»	16,867150	»
195) Auriemma Vincenzo	»	16,857250	»
196) Marzano Giuseppe	»	16,854500	»
197) Barbetta Luigi	»	16,840800	»
198) Buscemi Orazio	»	16,817000	»
199) Fanfoni Mario	»	16,816825	»
200) Mei Francesco	»	16,816600	»
201) Marras Natale	»	16,801350	»
202) Capirchio Giovanni	»	16,780825	»
203) Grasso Antonino	»	16,776600	»
204) Di Nicola Luigi	»	16,769050	»
205) Giardina Emanuel	»	16,761350	»
206) Musumeci Primo	»	16,755125	»
207) La Rosa Antonio	»	16,752500	»
208) Sparacio Gerolamo	»	16,737250	»

209) Massaro Cosimo .	punti	16,704100 su 25
210) Federico Giorgio	»	16,703950 »
211) Di Marco Enzo . .	»	16,699200 »
212) Marino Alberto .	»	16,698600 »
213) Manconi Giovanni Antonio .	»	16,689650 »
214) Farneti Umberto .	»	16,687150 »
215) Cerciello Luigi .	»	16,675900 »
216) Alborino Andrea	»	16,662950 »
217) Paolillo Alfonso .	»	16,659500 »
218) Cedrone Antonio	»	16,656350 »
219) Magistri Francesco .	»	16,646900 »
220) De Riccardis Bruno .	»	16,605200 »
221) Fajetti Gastone .	»	16,602600 »
222) Gioia Filippo	»	16,591600 »
223) Priolo Vincenzo . .	»	16,573900 »
224) Galia Giuseppe .	»	16,537500 »
225) Cirincione Giuseppe .	»	16,526800 »
226) Velardo Giuseppe	»	16,519150 »
227) Di Terlizzi Michele .	»	16,517350 »
228) Santoro Pasquale	»	16,508750 »
229) Chirilli Nicola	»	16,483300 »
230) Filippini Reginaldo .	»	16,476650 »
231) Mazzuca Gaetano	»	16,472250 »
232) Maione Giuseppe	»	16,465900 »
233) Licitra Giuseppe	»	16,464300 »
234) Origlio Giorgio .	»	16,426950 »
235) Cantile Mario	»	16,417350 »
236) D'Aniello Bartolomeo	»	16,416975 »
237) Rini Luigi . .	»	16,414750 »
238) Mazzella Antonio	»	16,401725 »
239) Cadau Pietro .	»	16,393400 »
240) Modicamore Oreste .	»	16,367350 »
241) Bighè Mario .	»	16,282825 »
242) Acquafredda Emanuele .	»	16,279650 »
243) Lago Massimiliano .	»	16,261600 »
244) Rodighiero Luigi	»	16,240100 »
245) Colandrea Giuseppe . .	»	16,135800 »
246) Trapuzzano Albino	»	16,133300 »
247) Scotece Mario Michele . .	»	16,125000 »
248) Bonomi Livio	»	16,000000 »
249) Di Paolo Panfilo	»	15,984050 »
250) Borzi Enrico	»	15,839100 »
251) Zappaterra Antonio . .	»	15,660450 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto-direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(5996)

Nomina e assegnazione alle sedi dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a ottanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al concorso, per esami e titoli, ad ottanta posti di segretario comunale generale di seconda classe, indetto con decreti ministeriali 10 agosto, 2 e 25 settembre 1978;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti, nonché delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 10 agosto 1978 in merito all'assegnazione della sede;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 10 agosto 1978;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, vincitori del concorso, per esami e titoli, ad ottanta posti di segretario comunale generale di seconda classe, vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda, sono nominati segretari comunali generali di seconda classe ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate ove dovranno assumere servizio il 1° luglio 1980:

1) Viggiano Domenico, Pomigliano d'Arco (Napoli);
2) Parla Angelo Antonio, Acerra (Napoli);
3) Marzola Francesco, Argenta (Ferrara);
4) Sotgia Francesco, Trecate (Novara);
5) Sorrentini Alfredo, Merate (Como);
6) Manini Giacomo, S. Margherita Ligure (Genova);
7) Barletta Cosimo, Modica (Ragusa);
8) Morcioni Pio, Scicli (Ragusa);
9) Bellistri Giuseppe, Pachino (Siracusa);
10) Leonori Carlo, Pontedera (Pisa);
11) Prestigiacomo Natale, Caorle (Venezia);
12) Bafundi Arturo, Pontecagnano Faiano (Salerno);
13) Vinci Giovanni, Paceco (Trapani);
14) Esposito Elia, Carpi (Modena);
15) Schiesaro Gianfranco, Montegranaro (Ascoli Piceno);
16) Toccafondi Fabio, Castelfiorentino (Firenze);
17) Claudione Antonio, Cerignola (Foggia);
18) Galasso Francesco, Alzano Lombardo (Bergamo);
19) Nocco Valentino, Mondragone (Caserta);
20) Mantia Vito, Spinea (Venezia);
21) Lombardi Paolo, Volterra (Pisa);
22) Reviglio Sergio, Savigliano (Cuneo);
23) Ricucci Michele, Cavarzere (Venezia);
24) Ximenes Ercole, Carbonia (Cagliari);
25) Alba Vincenzo, Sciacca (Agrigento);
26) Asfalto Domenico, Roseto degli Abruzzi (Teramo);
27) Iovino Nicola, Procida (Napoli);
28) Pignatello Filippo, Misilmeri (Palermo);
29) Barone Ciro Vincenzo, Favara (Agrigento);
30) De Meo Alfonso, Ruvo di Puglia (Bari);
31) Migliozzi Pasquale, Capua (Caserta);
32) Bronte Angelo, Niscemi (Caltanissetta);
33) Andresini Vito, Parabiago (Milano);
34) Negro Umberto, Copertino (Lecce);
35) Martinelli Fiorenzo, Brugherio (Milano);
36) Gotelli Enzo, Scandiano (Reggio Emilia);
37) Rizzo Gerlando, Monopoli (Bari);
38) Gentilucci Aldo, Veroli (Frosinone);
39) Iuliano Armando, Casal di Principe (Caserta);
40) Ferrigato Giancarlo, Legnago (Verona);
41) Pavia Mario, Chiari (Brescia);
42) Maggio Francesco, Medicina (Bologna);
43) Caretto Luigi, Comacchio (Ferrara);
44) Pescatore Antonio, Rende (Cosenza);
45) D'Agostino Francesco C., Isola Capo Rizzuto (Catanzaro);
46) Bigoni Riccardo, Valdobbiadene (Treviso);
47) Bonifati Aldo, S. Giovanni in Fiore (Cosenza);
48) Mecozzi Elio, S. Vito dei Normanni (Brindisi);
49) Russo Rosa, Somma Vesuviana (Napoli);
50) Rotondi Albino, Grumo Nevano (Napoli);
51) Mastinu Antonio Gaetano, Mortara (Pavia);
52) Pellegrini Giuseppe, San Ferdinando di Puglia (Foggia);
53) Longo Salvatore, Caltagirone (Catania);
54) Gobbi Aldo, Porto Tolle (Rovigo);
55) Palma Antonino Italo, Acquaviva delle Fonti (Bari);
56) Belgiorno Nicola, Polignano a Mare (Bari);
57) Mazzeo Gennaro, Lavello (Potenza);
58) De Cataldo Giovanni B., Grottaglie (Taranto);
59) Pappalardo Francesco, Grammichele (Catania);
60) Russo Pompeo, Nicosia (Enna);
61) Di Grazia Albino, Piazza Armerina (Enna);
62) Spagnuolo Sergio, San Pietro Vernotico (Brindisi);
63) Guarnieri Fabio, Leonforte (Enna);
64) Di Padova Matteo, Triggiano (Bari);
65) Madonna Mario, Ginosa (Taranto);
66) Imbesi Giuseppe, Floridia (Siracusa);
67) Nocito Antonino, Corleone (Palermo);
68) Berrettini Gianluigi, Galatone (Lecce);
69) Brindisi Vincenzo, Noicattaro (Bari);
70) Scaraggi Lorenzo, Putignano (Bari);
71) Bianco Francesco, Partanna (Trapani);
72) Merlino Luigi, Campi Salentina (Lecce);
73) Quinto Nicola, Pozzallo (Ragusa);
74) Salerno Domenico, Carovigno (Brindisi);
75) Allione Giacomo, Trepuzzi (Lecce);
76) Benedetti Gianpietro, Agira (Enna);
77) Uccello Corrado, Noto (Siracusa);
78) Porcina Ilario, Campobello di Licata (Agrigento);
79) Sortino Edoardo, Pisticci (Matera);
80) Curcio Vincenzo, Carmiano (Lecce).

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle rispettive province sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(5997)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo		Punti	
Marchesi Lorenzo, nato a Scanzorosciate il 9 maggio 1946	punti	90	su 100
Piazza Paolo, nato a Roma il 3 marzo 1941	»	90	»
Fasciocco Donatella, nata a Guardia Vomano il 10 settembre 1948	»	85	»
Righini Maria Giovanna, nata a Forlì il 1° febbraio 1948	»	83	»
Giornetta Leonardo, nato a S. Nicandro Garganico il 15 febbraio 1945	»	80	»
Schipsi Euclide, nata a Torino di Sangro il 26 settembre 1946	»	80	»
Ricciuti Federico, nato a Nociglia il 12 luglio 1947	»	79	»
Griseta Vito, nato a Mola di Bari il 6 maggio 1946	»	78	»
Ruggiero Giuseppe, nato a Taranto il 13 novembre 1944	»	75	»
Cervadoro Gregorio, nato a Iacurso il 1° aprile 1945	»	74	»
Imondi Dario, nato a Milano il 12 ottobre 1946	»	73	»
Indelicato Luigi, nato ad Erice il 21 luglio 1940	»	73	»
Palmariggi Pompilio, nato a Campi Sal. il 22 febbraio 1947	»	72	»
Spedicato Alberto, nato a Milano l'11 maggio 1947	»	71	»
Cervetti Ornella, nata a Torino il 27 gennaio 1947	»	70	»
Cosentino Bianca, nata a Cherasco il 9 marzo 1943	»	70	»
Lavarino Antonio, nato a Vercelli il 19 settembre 1942	»	70	»
Ottino Roberto, nato a Chiaverano il 2 agosto 1944	»	70	»
Rodeghiero Roberto, nato a Belluno il 28 aprile 1948	»	70	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5398)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di medicina generale per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969, in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del TAR del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio, sono stati ammessi a sostenere l'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978 con cui la IV sezione del Consiglio di Stato pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto TAR ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il dott. Moscetti Giacomo ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi);

Decreta:

Il dott. Moscetti Giacomo, nato a Roma il 5 settembre 1942, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei allo esame regionale di aiuto di medicina generale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1978, con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5707)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Manlio Malaspina ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Massimo Petrone, primario dell'ente ospedaliero di Lecco, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria che si terrà a Roma il giorno 3 marzo 1980 in sostituzione del prof. Manlio Malaspina, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 246

(5769)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Mario Rosario Michilli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Bruno Sciotti, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica che si terrà a Roma il giorno 30 gennaio 1980 in sostituzione del dott. Mario Rosario Michilli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 245

(5768)

OSPEDALE « S. CARLO » DI GENOVA-VOLTRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ostetrico ginecologo;

un posto di aiuto ortopedico traumatologo addetto al servizio di riabilitazione funzionale annesso alla divisione ortopedico-traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Voltri.

(2039/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia addetto alla divisione di radioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia addetto alla divisione di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(2056/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. MARCO ARGENTANO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Marco Argentano (Cosenza).

(2033/S)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Legnago (Verona).

(2034/S)

UNITA' SANITARIA LOCALE « ALTO TEVERE UMBRO » DI CITTA' DI CASTELLO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo presso l'ospedale di Città di Castello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(2035/S)

OSPEDALE « AMIATA EST » DI ABBADIA S. SALVATORE

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(2036/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (primo primariato).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(2037/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-NERVI

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-Nervi.

(2069/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e quattro posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(2040/S)

OSPEDALE CIVILE DI OLEGGIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia;

due posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oleggio (Novara).

(2041/S)

R E G I O N I

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1980, n. **17.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 20: « Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni art. 6, *commi primo, terzo quarto, quinto legge regionale* 27 *aprile* 1978, *n.* 20

Dopo il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole:

« I rappresentanti delle associazioni dei produttori agricoli, in mancanza delle organizzazioni provinciali, vengono designati dalle relative unioni od organizzazioni regionali od interprovinciali ».

I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, sono soppressi e così sostituiti:

« La commissione elegge nel suo seno a maggioranza dei presenti il presidente ed il vice presidente.

Successivamente la commissione elegge nel suo seno un comitato ristretto formato da nove componenti, oltre al presidente ed al vice presidente, che presiedono sia la commissione che il comitato ristretto.

Per l'elezione dei nove componenti del comitato ristretto, ogni commissario può votare per un massimo di sei nomi: risulteranno eletti i primi nove nominativi che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Nelle zone composte da meno di sei comuni, la commissione può limitarsi ad eleggere il presidente ed il vice presidente.

Qualora, tra gli undici componenti il comitato ristretto non risultassero eletti almeno cinque rappresentanti di cui alla lettera *a*), provenienti ciascuno da un comune diverso ai lavori del comitato ristretto stesso potranno partecipare, con funzione consultiva e fino a completare il numero di cinque, altri rappresentanti di comuni diversi, i quali saranno designati con apposita votazione dai soli rappresentanti di cui alla lettera *a*).

Qualora, tra gli undici componenti il comitato ristretto, non risultassero eletti almeno un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale presente nella commissione, un rappresentante per le organizzazioni cooperativistiche, uno per le organizzazioni sindacali e uno per le associazioni dei produttori, i rispettivi gruppi, anche se composti da un solo membro, potranno designare un loro componente, il quale parteciperà ai lavori del comitato ristretto con funzione consultiva.

La commissione può, a maggioranza assoluta, eleggere anche altri suoi componenti che partecipano con funzione consultiva ai lavori del comitato ristretto, ma in nessun caso i partecipanti a tale titolo, ivi compresi quelli designati a norma dei due commi precedenti, potranno superare il numero di 11.

La commissione stabilisce i compiti che spettano al comitato ristretto ».

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, addì 1° aprile 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1980, n. **18.**

Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari pubblici e privati.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e del benessere psico-affettivo del bambino, già dall'età perinatale, i presidi sanitari pubblici e privati della Regione garantiscono sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'età del bambino.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, i presidi sanitari pubblici e privati, all'atto della istituzione e della riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici, in coerenza con gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria, prevedono tra l'altro:

a) le modalità organizzative atte a permettere prima, durante e dopo il parto la presenza di un famigliare o di una persona di fiducia richiesta espressamente dalla donna;

b) le modalità di trasformazione e di adattamento dell'assistenza neonatale in un sistema che consenta la vicinanza del neonato alla madre;

c) il numero di letti, anche mobili, per ogni stanza di reparto pediatrico da destinarsi a uno dei genitori o loro sostituto, per il raggiungimento di un indice pari almeno al 30 % dei letti pediatrici;

d) un congruo numero di servizi igienici;

e) gli spazi riservati a sale gioco e sale di studio.

Art. 3.

Per il bambino di età inferiore a 6 anni ricoverato presso i presidi sanitari pubblici e privati, uno dei genitori o loro sostituto ha facoltà di accedere e permanere accanto al bambino nell'intero arco delle 24 ore.

Il limite di età, di cui al comma precedente, può essere elevato in presenza di particolari problematiche fisiche, psichiche ed ambientali.

A tale scopo ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 2, i presidi sanitari pubblici e privati adottano gli accorgimenti, di carattere anche provvisorio, idonei ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare, specie nelle ore notturne. Può essere consentito a uno dei genitori o loro sostituto di accedere alla mensa, dietro pagamento.

Per il bambino di età superiore a 6 anni, è, in ogni caso, consentito ai genitori o loro sostituto l'accesso, nell'arco delle 12 ore diurne, per visite al bambino ricoverato.

Il regolamento dell'ospedale disciplina le modalità di espletamento delle facoltà previste nel presente articolo.

Art. 4.

Per i minori di anni 6 che non possono usufruire dell'assistenza familiare, e in ogni caso per i bambini lungo-degenti o ripetutamente degenti, sono previsti interventi atti a tutelarne la salute psico-affettiva, favorendo fra l'altro la continuità di presenza degli operatori sanitari.

Art. 5.

A cura delle direzioni sanitarie dei presidi sanitari pubblici e privati possono essere emanate, esclusivamente per eccezionali motivi specie igienico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso o della presenza di cui all'art. 2 e al primo comma dell'art. 3, in particolari reparti o zone di essi.

Nei casi per i quali la legislazione sanitaria già preveda l'isolamento ai fini di evitare il contagio, la direzione sanitaria dei presidi pubblici e privati può consentire, anche nei reparti immaturi, prematuri, di rianimazione e terapia intensiva, la presenza di uno dei genitori o loro sostituto, attuando tutte le misure necessarie.

Art. 6.

I medici del reparto, nell'informare i genitori sulla natura e sull'andamento della malattia, sugli atti medici e di ogni altro tipo a cui sarà sottoposto il bambino, favoriscono la collaborazione dei genitori, facilitandone la presenza durante gli interventi diagnostici e terapeutici, per un loro ruolo attivo e consapevole nell'assistenza al bambino stesso.

Le disposizioni di cui al comma precedente, in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale dei presidi sanitari regionali e di ogni altro presidio pubblico e privato.

Art. 7.

Nell'ambito delle iniziative di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori sanitari, ai sensi della legge regionale di disciplina della formazione professionale, sono previste attività tese a favorire l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 8.

Di norma, durante gli orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai genitori ricoverati presso i presidi sanitari pubblici o privati. Se inferori a 12 anni i minori devono essere accompagnati da un adulto che ne è responsabile.

Il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 3 disciplina tale facoltà prevedendo, tra l'altro, che le direzioni sanitarie adottino i provvedimenti più idonei atti a salvaguardare la salute del bambino e dell'adulto, sotto il profilo igienico-sanitario e psicologico, durante le ore di visita.

Art. 9.

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, ai sensi degli articoli 20 e 30 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico degli Enti ospedalieri.

Art. 10.

Per i primi interventi di ristrutturazione edilizia per le finalità di cui all'art. 2 viene prevista la somma di lire 1 miliardo per l'anno 1980.

All'onere di cui al precedente comma si farà fronte con l'utilizzo delle disponibilità iscritte al cap. 10680 del bilancio dell'esercizio finanziario 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 1° aprile 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1980, n. **19.**

Modalità di attuazione dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in merito a centri di lettura e centri sociali di educazione permanente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I centri di lettura e i centri sociali di educazione permanente sono soppressi.

Fanno eccezione a quanto previsto dal precedente comma i centri funzionanti presso le carceri, gli ospedali, le case di riposo e le caserme che proseguono la loro attività.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 47, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio dei centri di cui all'art. 1 è trasferito ai comuni in cui essi hanno sede.

Il patrimonio dei centri di cui al secondo comma dell'art. 1 rimarrà a disposizione dei centri stessi che lo utilizzano per il conseguimento delle loro finalità da realizzarsi all'interno del sistema bibliotecario competente secondo l'area in cui essi hanno sede.

Il patrimonio degli altri centri viene utilizzato dalla biblioteca dell'ente locale e dal sistema bibliotecario cui esso aderisce.

Laddove non esista la biblioteca dell'ente locale, i beni dei centri costituiscono un patrimonio iniziale per l'istituzione della biblioteca comunale da collocare all'interno del sistema bibliotecario di cui alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i direttori didattici e le altre autorità scolastiche, che hanno in consegna i beni in dotazione dei centri di lettura e dei centri sociali di educazione permanente, compilano l'inventario, distinto per categorie, dei beni ad essi affidati.

I comuni interessati ricevono i beni ad essi spettanti sulla base dell'inventario.

Le operazioni di consegna devono risultare da apposito verbale, copia del quale è trasmessa alla regione Piemonte ed al competente provveditorato agli studi.

Art. 3.

I fondi assegnati dallo Stato ai centri di lettura trasferiti alle regioni sono destinati, nella misura indicata nell'articolo successivo e in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 2, alla realizzazione del servizio di lettura in sostituzione dei centri di cui all'ultimo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 800 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa, del cap. 11950 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione « Spese per la realizzazione di un servizio di lettura in sostituzione dei centri di lettura di cui all'art. 47, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 » con lo stanziamento di 800 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 1° aprile 1980

VIGLIONE

(4195)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801700)